SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 novembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 ottobre 2006, n. **271.**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e compiti della Commissione

1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse con il compito di:

a) svolgere indagini atte a fare luce sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale;

b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;

c) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;

d) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente;

e) verificare le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di affidamento;

f) proporre le soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate, anche attraverso la sollecitazione al recepimento di normative previste in direttive comunitarie non introdotte nell'ordinamento italiano e in trattati o accordi internazionali non ancora ratificati dall'Italia.

2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.

Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il proprio ufficio di presidenza, costituito dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

3. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. Nel ballottaggio è proclamato eletto colui che ottiene il maggiore numero di voti; in caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3.

Testimonianze

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

Art. 4.

Acquisizione di atti e documenti

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

Obbligo del segreto

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

Organizzazione interna

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2006 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 17):

Presentato dall'on. REALACCI il 28 aprile 2006.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 6 giugno 2006 con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla VIII commissione il 13 e 14 giugno 2006.

Esaminato in aula il 27 giugno 2006 e approvato il 6 luglio 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 768):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 7 luglio 2006 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª.

Esaminato dalla commissione l'11 luglio 2006.

Esaminato in aula l'11 luglio 2006 e approvato, con modificazioni, il 19 luglio 2006.

Camera dei deputati (atto n. 17-B):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio, lavori pubblici), in sede referente, il 20 luglio 2006 con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla VIII commissione il 25 luglio 2006.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 27 luglio 2006.

Senato della Repubblica (atto n. 768-B):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 28 luglio 2006 con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 13ª commissione il 26 settembre 2006.

Esaminato in aula il 19 settembre 2006.

Nuovamente assegnato alla 13ª commissione, in sede deliberante, l'11 ottobre 2006 con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato in commissione, in sede deliberante e approvato con modificazioni, l'11 ottobre 2006.

Camera dei deputati (atto n. 17-D):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio, lavori pubblici), in sede referente, il 12 ottobre 2006 con il parere delle commissioni I e II.

Esaminato dalla VIII commissione il 17 ottobre 2006.

Esaminato in aula il 17 ottobre 2006 e approvato il 18 ottobre 2006.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 82 della Costituzione:

«Art. 82 *(Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse).* — A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.».

— Si riporta il testo degli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale:

«Art. 416 *(Associazione per delinquere).* — Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.».

«Art. 416-*bis (Associazione di tipo mafioso).* — Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.».

— Si riporta il testo dell'art. 133 del codice di procedura penale:

«Art. 133 *(Accompagnamento coattivo di altre persone).* — 1. Se il testimone, il perito, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 366 e 384-*bis* del codice penale:

«Art. 366 *(Rifiuto di uffici legalmente dovuti).* — Chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire sessantamila a un milione.

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.».

«Art. 384-*bis (Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero).* — I delitti di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-*bis,* 372 e 373, commessi in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana.».

Nota all'art. 4:

— Per il testo degli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale vedi note all'art. 1.

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 326 del codice penale:

«Art. 326 *(Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio).* — Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.».

06G0294

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 ottobre 2006.

Approvazione del modello di diploma di abilitazione all'esercizio della funzione di Ufficiale dello stato civile.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 1, comma 3, e 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con i quali è stato previsto che le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato del comune, previo superamento di apposito corso, da organizzarsi e disciplinarsi con decreto del Ministro dell'interno sentite l'Associazione nazionale comuni italiani e l'Associazione nazionale di categoria degli ufficiali dello stato civile;

Visto il decreto ministeriale in data 20 agosto 2002, adottato in attuazione delle predette disposizioni normative, concernente la disciplina dei corsi di formazione e qualificazione professionale degli operatori dei servizi demografici e l'abilitazione degli ufficiali di stato civile;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2004, riguardante l'organizzazione di corsi di abilitazione di breve durata, con il quale sono state attribuite specifiche competenze ai prefetti per l'organizzazione dei corsi stessi, sono state fissate regole per l'adozione dei piani di studio, le modalità di accesso ai corsi, per la scelta dei candidati e dei docenti e per la spesa massima per l'organizzazione di ciascun corso;

Visto l'art. 9 del decreto ministeriale 19 ottobre 2004, con il quale è stato stabilito che alla fine del corso venga rilasciato ai partecipanti che avranno superato il colloquio finale, il diploma di avvenuto conseguimento dell'abilitazione rilasciato dal prefetto;

Rilevata la necessità di approvare un modello di diploma;

Visto il decreto ministeriale del 4 agosto 2003 del Ministero dell'economia e finanze recante nuove istruzioni per la disciplina di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali;

Decreta:

È approvato il modello di diploma di abilitazione all'esercizio della funzione di ufficiale dello stato civile, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il cui fac-simile è allegato al presente decreto.

Il diploma dovrà avere il trattamento di carta-valori e sarà distribuito ai prefetti che provvederanno al rilascio dello stesso agli abilitati.

Roma, 19 ottobre 2006

Il Ministro: AMATO

ALLEGATO

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

DIPLOMA

di abilitazione all'esercizio della funzione di Ufficiale di Stato Civile

(D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, artt. 1, comma 3 e 4, comma 1)

Conferito a ....

nato a ....

il giorno ....

Rilasciato il .... *a* ....

Il Prefetto

....

N.

Numero Registro ....

Il presente diploma è conforme al decreto ministeriale del ....

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Off. C.V. - Roma

06A09742

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Tutor G», registrato al n. 11905.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 30 ottobre 2003 dall'impresa Sariaf S.p.a., con sede legale in via Morgagni, 68 Faenza (Ravenna) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Poker ora ridenominato Tutor G;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 16 marzo 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Teflutrin;

Vista la nota dell'ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 14 novembre 2005 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Sariaf S.p.a., con sede legale in via Morgagni, 68 Faenza (Ravenna) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario Nocivo denominato TUTOR G con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 50-100-150-200-250-500 e kg 1-5-10-15-20-25-30.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi), autorizzato con decreto del 25 ottobre 1972 e 15 gennaio 2001.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 11905.

È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

TUTOR G

Insetticida del terreno ad ampio spettro d'azione per la protezione di barbabietola da zucchero, cereali, oleaginose, ortaggi, patata, tabacco, floreali ed ornamentali

Tipo di formulazione: granulare

COMPOSIZIONE
-Teflutrin puro g. 0,5
-Coformulanti q.b. a g. 100

SARIAF S.p.A. - Via Morgagni, 68 - Faenza (RA)
Autorizzazione Ministero della Salute n. del
Stabilimento di produzione: SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)
Taglie: g. 50-100-150-200-250-500 - kg. 1-5-10-15-20-25-30
Partita n°

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRIDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree; rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto è un insetticida piretroide granulare attivo per contatto contro i parassiti terricoli delle colture quali coleotteri, ditteri, lepidotteri e miriapodi. Nella fase di vapore esplica attività repellente. Il prodotto può essere distribuito sia a pieno campo, sia localizzato sulla fila mediante microgranulatori e deve essere leggermente interrato.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto può essere distribuito al terreno sia a pieno campo, sia localizzato sulla fila mediante microgranulatori e deve essere leggermente interrato (3-5 cm).

COLTURA	PARASSITI	Dose di applicazione kg/ha se non diversamente specificato	
		Localizzata	Pieno campo
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (pre-semina)	Agriotes spp., Chaetocnema tibialis, Atomaria linearis, Scutigerella immaculata, Tipula spp.	12-15	60-70
FRUMENTO (pre-semina)	Bibio ortolani, Delia spp., Scutigerella immacolata, Tipula spp.	10-12	50-60
	Agriotes spp., Melolontha melolontha	12-15	60-70
MAIS, SORGO (pre-semina)	Agriotes spp., Agrotis spp., Diabrotica spp., Scutigerella immacolata, Tipula spp., Delia spp..	12-15	60-70
GIRASOLE, SOIA, COLZA (pre-semina)	Agriotes spp., Agrotis spp., Chaetocnema tibialis, Delia spp.	12-15	60-70
Carota, navone, rapa, melone, cocomero, cavolfiore, cavolo cappuccio, lattuga, fagiolo, pisello, fagiolino, asparago, sedano, finocchio (pre-semina o pre-trapianto). Pomodoro, peperone, melanzana (pre-semina o pre-trapianto e/o alla sarchiatura-rincalzatura).	Agriotes spp., Agrotis spp., Chaetocnema tibialis, Ceutorhynchus pleurostigma, Delia spp., Psila rosae, Tipula spp., Melolontha melolontha, Millipede, Centopiedi.	15-20	75-100
PATATA (pre-trapianto)	Agriotes spp., Agrotis spp., Diabrotica spp.	12-15	60-70
TABACCO (pre-trapianto)	Agriotes spp., Agrotis spp., Tipula spp.	12-15	60-70
FLOREALI, ORNAMENTALI (pre-trapianto, pre-semina)	Agriotes spp., Agrotis spp., Chaetocnema tibialis, Tipula spp., Melolontha melolontha, Millipede, Centopiedi	-	4-7 g/m²

AVVERTENZA: in previsione di attacchi parassitari che si protraggono nel tempo ed in particolare nelle coltivazioni di patata, pomodoro, peperone e melanzana si può rendere necessario un secondo trattamento alla sarchiatura/rincalzatura con gli stessi dosaggi utilizzati nel primo intervento eseguito alla semina/trapianto.

DIVIETO DI IMPIEGO IN SERRA

COMPATIBILITA': il prodotto si impiega da solo.

Attenzione: durante le fasi di carico e di applicazione del prodotto utilizzare mascherina antipolvere. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Per lavorazioni agricole tra le 24 e le 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattameto e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

TUTOR G

Insetticida del terreno ad ampio spettro d'azione per la protezione di barbabietola da zucchero, cereali, oleaginose, ortaggi, patata, tabacco, floreali ed ornamentali
Tipo di formulazione: granulare

COMPOSIZIONE
-Teflutrin puro g. 0,5
-Coformulanti q.b. a g. 100

SARIAF S.p.A. - Via Morgagni, 68 - Faenza (RA)

Autorizzazione Ministero della Salute n. del

Stabilimento di produzione: SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: g. 50-100

Partita n°

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per inalazione e ingestione. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRIDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree; rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A09701

DECRETO 18 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Shut Twin», registrato al n. 13555.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 4 febbraio 2003 dall'Impresa Scam S.p.a., con sede legale in Strada Bellaria, 164 - Modena diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Shut R FL ora ridenominato Shut Twin;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Flutriafol - Procloraz;

Vista la nota dell'ufficio in data 6 settembre 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 22 settembre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa Scam S.p.a. - Modena;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa Scam S.p.a., con sede legale in Strada Bellaria, 164 - Modena è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato SHUT TWIN con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: 1 0,100-0,250-0,500-1-5-10.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa Scam S.p.a. - Modena, autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972 e 27 novembre 1990.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13555.

È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SHUT *TWIN*

Fungicida per la difesa di frumento, orzo e barbabietola da zucchero in emulsione concentrata

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

- Flutriafol		g	4,1 (= 47 g/l)
- Procloraz puro		g	15,74 (= 180 g/l)
- Coformulanti	q.b. a	g	100

FRASI DI RISCHIO: tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materie di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di Produzione: SCAM Spa - Modena

Registrazione n. del del Ministero della Salute

L 0,100 / 0,250 / 0,500 / 1 / 5 / 10 **Partita n. :**

NORME PRECAUZIONALI Conservare il recipiente ben chiuso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. **INFORMAZIONI PER IL MEDICO** Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: FLUTRIAFOL 4,1%, PROCLORAZ 15,74% le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione: FLUTRIAFOL === PROCLORAZ **Sintomi:** nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea), deprime il SNC e la respirazione; possibili effetti epatici. **Terapia**: sintomatica. **Avvertenza**: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE SHUT *TWIN* è un fungicida triazolico/imidazolico efficace contro numerosi patogeni del piede e della parte aerea di frumento e orzo quali Fusariosi *(Michrodochium _Fusarium_ nivale, Fusarium spp.)*, Verticillosi *(Verticillium spp.)*, Cercosporella (*Cercosporella herpotricoides*), Oidio o "Mal bianco" *(Erysiphe gramineum)* Ruggini (*Puccinia spp., ecc.*), Septoria (*Septoria spp.*), Elmintosporiosi *(Helmynthosporium gramineum, Dreschlera spp.)*, Rincosporiosi *(Rhyncosporium secalis)*, Nerume *(Cladosporium herbarum, Alternaria spp., Epicoccum nigrum, ecc.)* Antracnosi *(Colletotricum graminicola)*, Botrite *(Botrytis spp.)*. SHUT *TWIN* è indicato anche per il controllo della Cercospora *(Cercospora beticola)* e dell'Oidio o "Mal bianco" *(Erysiphe betae)* della barbabietola da zucchero. Grazie all'azione combinata delle due sostanze attive, agisce in via preventiva, curativa ed "eradicante", mediante contatto e penetrazione con diffusione sistemica e translaminare.

MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO

Frumento e Orzo: SHUT *TWIN* va impiegato alla dose di 2,0-2,5 l/Ha. Intervenire dalla fase dell'accestimento alla levata per il controllo delle malattie del piede (Cercosporella, Fusariosi, ecc.) ed eventuali infezioni precoci di Oidio. Contro le malattie a comparsa più tardiva quali Ruggini, Septoria, Oidio, Fusariosi della spiga, ecc., trattare nel periodo che va dall'inizio della spigatura alla fioritura.

Barbabietola da zucchero: SHUT *TWIN* si utilizza alla dose di 1,5-2,0 l/Ha. Iniziare la difesa allorché si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della Cercospora (varietà sensibili) o alla comparsa delle prime macchie necrotiche confluenti (varietà tolleranti). Proseguire gli interventi ad intervalli di circa 2-3 settimane, in relazione all'andamento stagionale, alla sensibilità della varietà coltivata ed alla pressione del patogeno. Utilizzare la dose più alta e gli intervalli più brevi nei casi di rischio più elevato, tenendo conto anche delle indicazioni dei bollettini provinciali o zonali predisposti in base ai modelli previsionali. Un corretto programma di difesa anticercosporica consente, di norma, un efficace controllo anche dell'Oidio. Interventi specifici, da effettuarsi alla comparsa dei primi sintomi, possono rendersi necessari solo nel caso di attacchi di "Mal bianco" molto precoci e con condizioni ambientali particolarmente favorevoli. SHUT *TWIN* svolge un'eccellente attività collaterale nei confronti dell'Alternaria *(Alternaria spp.)* e delle Ruggini *(Uromyces betae)*. Su Barbabietola da zucchero *SHUT TWIN* non può essere impiegato più di due volte all'anno.

Distribuire SHUT *TWIN* utilizzando adeguati volumi di acqua per ettaro, tali da assicurare un'accurata ed uniforme bagnatura della vegetazione.

COMPATIBILITA': Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA': il prodotto è tossico per i pesci. Non contaminare stagni, fossi, vie d'acqua con i residui del lavaggio delle attrezzature usate per il trattamento.

INTERVALLO DI SICUREZZA: sospendere i trattamenti:
- 40 giorni prima della raccolta di frumento e orzo,
- 30 giorni prima della raccolta della barbabietola da zucchero.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

06A09702

DECRETO 20 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Verderame 20 DF», registrato al n. 13261.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive numeri 1999/45 CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 21 aprile 2006 dall'impresa I.Q.V. Italia S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione a all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Verderame 20 DF» uguale al prodotto di riferimento denominato Bordo 20 Micro registrato al n. 11979 con D.D. in data 27 novembre 2003 dell'impresa I.Q.V. del Valles - Barcellona;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Bordo 20 Micro dell'impresa I.Q.V. del Valles - Barcellona;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Verderame 20 DF è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Rame;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 27 novembre 2013 l'impresa I.Q.V. Italia S.r.l., con sede in Fiano Romano (Roma), via del Progresso n. 2, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato VERDERAME 20 DF, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 0,2-0,4-0,8-1-4-5-8-10-16-25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa estera: I.Q.V. Industrias Quimicas del Valles s.a. - Mollet del Valles, Barcellona (Spagna).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13261.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

VERDERAME 20 DF

(Granuli idrodispersibili)
Poltiglia bordolese essiccata

VERDERAME 20 DF Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione
RAME metallo g. 20
(sotto forma di Solfato di rame neutralizzato con calce idrossido)
Coformulanti q.b.a g. 100

Contenuto:
0,2 - 0,4 - 0,8 - 1 - 4 - 5 - 8 - 10 - 16 - 25 Kg

Partita n.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IQV Italia Srl
Via del Progresso, 2
00065 Fiano Romano (Roma)
distribuito da:
SIVAM SpA – Via Scarlatti, 30 – 20124 Milano
Stabilimento di produzione
IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.
Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI IMPIEGO

Il VERDERAME 20 DF è un anticrittogamico in granuli idrodispersibili a base di rame solfato neutralizzato con calce idrata. È efficace contro numerose malattie fungine che colpiscono le colture erbacee ed arboree. La dispersione della poltiglia in acqua è facile in tutte le circostanze: basta versare i granuli nel quantitativo di acqua ed agitare. Il VERDERAME 20 DF viene distribuito mediante irroratrice a volume normale impiegando 1000 litri di acqua per ettaro. In caso di impiego di irroratrici a basso volume le dosi prescritte andranno maggiorate in base alle caratteristiche delle macchine.

DOSI DI IMPIEGO

Il **VERDERAME 20 DF** consiste in una preparazione industriale di Poltiglia Bordolese essiccata assolutamente neutra. Viene impiegato alle seguenti dosi in 100 litri di acqua:

VITE: contro Peronospora, Rossore parassitario, Escoriosi, Black-rot, prima della fioritura g/hl 600-800; dopo la fioritura da g/hl 800 fino a 1200 in caso di forte infezione.
POMACEE: contro Cancri rameali, Marciume bruno o Muffa a circoli del melo, Ticchiolatura e Septoriosi del melo e del pero nei trattamenti eradicanti alla caduta foglie (autunno-invernali) g/hl 1000-2000, alla ripresa vegetativa (gemme rigonfie) g/hl 500-1000, dall'ingrossamento gemme ai mazzetti affioranti g/hl 750-1250, dall'allegagione alla caduta foglie anche contro Batteriosi (Erwinia) g/hl 250-500.
DRUPACEE e MANDORLO (trattamenti al bruno): contro Bolla del pesco, Corineo e Cancri rameali, Sclerotinia g/hl 1200-2000 nei trattamenti invernali.
OLIVO: contro Occhio di Pavone, Lebbra e Fumaggine (nella ripresa vegetativa e verso l'invaiatura) g/hl 700-1200.
AGRUMI: contro Mal secco, Gommosi o Allupatura, Fumaggine, Batteriosi g/hl 600-1000. Il prodotto può essere applicato, oltre che per irrorazione come descritto in precedenza, anche per spennellature al tronco e alle grosse branche alla dose di kg 3,750/hl.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Peronospora, Cercospora e Ruggine kg 7-10/ha.
PATATA e POMODORO: contro Alternariosi, Peronospora, Septoriosi, Cladosporiosi e Batteriosi g/hl 500-1500
FRAGOLA: contro Vaiolatura rossa (vegetazione autunnale), Antracnosi g/hl 500-1000.
SEDANO, CAROTA, PREZZEMOLO: contro Septoriosi g/hl 600-1250.
CUCURBITACEE (COCOMERO, MELONE, ZUCCA, ZUCCHINO, CETRIOLO): contro Peronospora, Antracnosi, Batteriosi g/hl 600-1250.
CARCIOFO, CARDO, CAVOLI (CAVOLFIORE, CAVOLO BROCCOLO, CAVOLO VERZA, CAVOLO BIANCO, CAVOLO ROSSO, CAVOLO CAPPUCCIO, CAVOLO CINESE, CAVOLO DI BRUXELLES, CAVOLO RAPA, CAVOLO NERO), CICORIA, CIPOLLA, MELANZANA e SPINACIO: contro Peronospora g/hl 600-1250 .
FAGIOLO e PISELLO: contro Antracnosi g/hl 600-1250.
RISO: per la lotta contro le Alghe: intervenire al formarsi delle prime colonie alla dose di 5 - 6 kg/ha; in caso di forte attacco elevare la dose a kg 8-10/ha.
TABACCO e OLEAGINOSE (soia, girasole, colza, arachide, sesamo, senape): contro Peronospora kg 6-8/ha.
ROSA e COLTURE FLOREALI/ORNAMENTALI: contro Ruggine, Septoria, Ticchiolatura, Peronospora e Corineo kg 6-10/ha.
NB: Laddove non specificato intervenire al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia e proseguire i trattamenti secondo i tradizionali calendari di zona.

COMPATIBILITÀ

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco,nettarine e susine e varietà di melo (Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di pero (quali Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

06A09743

DECRETO 20 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Bordoram 20 WG», registrato al n. 13263.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 21 aprile 2006 dall'impresa I.Q.V. Italia S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Bordoram 20 WG uguale al prodotto di riferimento denominato Bordo 20 Micro registrato al n. 11979 con decreto direttoriale in data 27 novembre 2003 dell'impresa I.Q.V. del Valles - Barcellona;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 maggio 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Bordo 20 Micro dell'impresa I.Q.V. del Valles - Barcellona;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Bordoram 20 WG è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Rame;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 27 novembre 2013 l'impresa I.Q.V. Italia S.r.l., con sede in via del Progresso, 2 - Fiano Romano (Roma), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato BORDORAM 20 WG con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 0,2 - 0,4 - 0,8 - 1 - 4 - 5 - 8 - 10 - 16 - 25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego e formulazione dall'impresa estera: IQV Industrias Quimicas del Valles s.a. - Mollet del Valles, Barcellona (Spagna); confezionato presso lo stabilimento dell'impresa Sipcam S.p.a. - Salerano sul Lambro (Lodi) autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/15 gennaio 2001.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13263.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

BORDORAM 20 WG

(Granuli idrodispersibili)

Poltiglia bordolese essiccata

BORDORAM 20 WG Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione

RAME metallo g. 20

(sotto forma di Solfato di rame neutralizzato con calce idrossido)

Coformulanti q.b.a g. 100

Contenuto:

0,2 - 0,4 - 0,8 - 1 - 4 - 5 - 8 - 10 - 16 - 25 Kg

Partita n.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

IQV Italia Srl

Via del Progresso, 2

00065 Fiano Romano (Roma)

distribuito da:

SARIAF GOWAN SpA

Via Morgagni, 68 – 48018 Faenza (RA)

Stabilimento di produzione

IQV Industrias Quimicas del Valles s.a.

Mollet del Valles, Barcellona (Spagna)

Stabilimento di confezionamento

SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (LO)

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.

Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI IMPIEGO

Il **BORDORAM 20 WG** è un anticrittogamico in granuli idrodispersibili a base di rame solfato neutralizzato con calce idrata. È efficace contro numerose malattie fungine che colpiscono le colture erbacee ed arboree. La dispersione della poltiglia in acqua è facile in tutte le circostanze: basta versare i granuli nel quantitativo di acqua ed agitare. Il BORDORAM 20 WG viene distribuito mediante irroratrice a volume normale impiegando 1000 litri di acqua per ettaro. In caso di impiego di irroratrici a basso volume le dosi prescritte andranno maggiorate in base alle caratteristiche delle macchine.

DOSI DI IMPIEGO

Il BORDORAM 20 WG consiste in una preparazione industriale di Poltiglia Bordolese essiccata assolutamente neutra. Viene impiegato alle seguenti dosi in 100 litri di acqua:

VITE: contro Peronospora, Rossore parassitario, Escoriosi, Black-rot, prima della fioritura g/hl 600-800; dopo la fioritura da g/hl 800 fino a 1200 in caso di forte infezione.

POMACEE: contro Cancri rameali, Marciume bruno o Muffa a circoli del melo, Ticchiolatura e Septoriosi del melo e del pero nei trattamenti eradicanti alla caduta foglie (autunno-invernali) g/hl 1000-2000, alla ripresa vegetativa (gemme rigonfie) g/hl 500-1000, dall'ingrossamento gemme ai mazzetti affioranti g/hl 750-1250, dall'allegagione alla caduta foglie anche contro Batteriosi (Erwinia) g/hl 250-500.

DRUPACEE e MANDORLO (trattamenti al bruno): contro Bolla del pesco, Corineo e Cancri rameali, Sclerotinia g/hl 1200-2000 nei trattamenti invernali.

OLIVO: contro Occhio di Pavone, Lebbra e Fumaggine (nella ripresa vegetativa e verso l'invaiatura) g/hl 700-1200.

AGRUMI: contro Mal secco, Gommosi o Allupatura, Fumaggine, Batteriosi g/hl 800-1000. Il prodotto può essere applicato, oltre che per irrorazione come descritto in precedenza, anche per spennellature al tronco e alle grosse branche alla dose di kg 3,750/hl.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Peronospora, Cercospora e Ruggine kg 7-10/ha.

PATATA e POMODORO: contro Alternariosi, Peronospora, Septoriosi, Cladosporiosi e Batteriosi g/hl 500-1500

FRAGOLA: contro Vaiolatura rossa (vegetazione autunnale), Antracnosi g/hl 500-1000.

SEDANO, CAROTA, PREZZEMOLO: contro Septoriosi g/hl 600-1250.

CUCURBITACEE (COCOMERO, MELONE, ZUCCA, ZUCCHINO, CETRIOLO): contro Peronospora, Antracnosi, Batteriosi g/hl 600-1250.

CARCIOFO, CARDO, CAVOLI (CAVOLFIORE, CAVOLO BROCCOLO, CAVOLO VERZA, CAVOLO BIANCO, CAVOLO ROSSO, CAVOLO CAPPUCCIO, CAVOLO CINESE, CAVOLO DI BRUXELLES, CAVOLO RAPA, CAVOLO NERO), CICORIA, CIPOLLA, MELANZANA e SPINACIO: contro Peronospora g/hl 600-1250.

FAGIOLO e PISELLO: contro Antracnosi g/hl 600-1250.

RISO: per la lotta contro le Alghe: intervenire al formarsi delle prime colonie alla dose di 5 - 6 kg/ha; in caso di forte attacco elevare la dose a kg 8-10/ha.

TABACCO e OLEAGINOSE (soia, girasole, colza, arachide, sesamo, senape): contro Peronospora kg 6-8/ha.

ROSA e COLTURE FLOREALI/ORNAMENTALI: contro Ruggine, Septoria, Ticchiolatura, Peronospora e Corineo kg 6-10/ha.

NB: Laddove non specificato intervenire al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia e proseguire i trattamenti secondo i tradizionali calendari di zona.

COMPATIBILITÀ

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco,nettarine e susine e varietà di melo (Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di pero (quali Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione: in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

06A09717

DECRETO 20 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Fenicot», registrato al n. 13359.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive numero 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 21 giugno 2006 dall'impresa Bayer Cropscience S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Fenicot uguale al prodotto di riferimento denominato Quartz S registrato al n. 8044 con D.D. in data 16 marzo 1992 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Quartz S dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Fenicot è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive isoproturon, diflufenican;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2007 l'impresa Bayer Cropscence S.r.l., con sede in Milano viale Certosa n. 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario nocivo pericoloso per l'ambiente denominato FENICOT con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Isagro S.p.a. Aprilia (Latina) autorizzato con decreti del 31 ottobre 1974/16 aprile 2004, importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa estera: Bayer Cropscience France - Villefranche - Francia.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13359.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Fenicot®

Erbicida selettivo di pre e post-emergenza per il frumento tenero e l'orzo, contro le infestanti graminacee e dicotiledoni
Sospensione concentrata (SC)

Fenicot®

Composizione:
Isoproturon 45,45 g (= 500 g/l)
Diflufenican 4,54 g (= 50 g/l)
Coformulanti q.b. a 100 g

Frasi di Rischio
Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Consigli di prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego - Non gettare i residui nelle fognature - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 – 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

Registrazione n. del del Ministero della Salute

Officine di Produzione :
Isagro S.p.A. – Aprilia (LT)
Bayer CropScience France - Villefranche - Francia

Dstribuito da: CHEMINOVA Agro Italia S.r.l. – Via Riccardo Gigante 18/20 – 00143 ROMA

CONTENUTO NETTO: 1 - 5 - 10 – 20 l

Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:
Isoproturon 45,45 %
Diflufenican 4,54%
le quali , separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione :
Isoproturon :
Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego puo' causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute.
L'ingestione puo' causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia: sintomatica.
Diflufenican :
Non si hanno informazioni relative a sintomi specifici.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
Il FENICOT é un formulato erbicida in sospensione concentrata (SC) per l'impiego sia in pre-emergenza, che in post-emergenza di frumento tenero e orzo. L'associazione dei due principi attivi ad azione complementare (Diflufenican e Isoproturon) consente il controllo delle più importanti e diffuse infestanti annuali graminacee e dicotiledoni del frumento tenero e dell'orzo.
Infestanti sensibili :
a) Graminacee : *Alopecurus*, *Apera s.v.*, *Avena* spp., *Lolium*, *Phalaris*, *Poa*.
b) Dicotiledoni : *Anthemis*, *Capsella*, *Cerastium*, *Lamium*, *Matricaria*, *Papaver*, *Polygonum aviculare* e *persicaria*, *Ranunculus*, *Raphanus*, *Sinapis*, *Stellaria*, *Thlaspi*, *Veronica*, *Viola*.
N.B. - Le applicazioni di pre-emergenza controllano le Avene a nascita autunnale.
La sensibilità all'erbicida di *Galium*, *Fumaria*, *Chrisanthemum*, *Centaurea*, *Galeopsis* e *Polygonum convolvulus* é talvolta irregolare.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto può essere applicato sia in pre che in post-emergenza della coltura e delle infestanti, secondo le seguenti modalità :
- pre-emergenza: 2,5-3 l/ha. In questa applicazione al momento del trattamento il terreno deve essere ben sistemato, livellato e privo di zolle.
  Il seme della coltura deve essere coperto dal terreno e posizionato alla giusta profondità (3-4 cm).
- post-emergenza: 3-3,5 l/ha. In questa applicazione le infestanti *Avena*, *Lolium*, *Phalaris* debbono venire trattate entro lo stadio vegetativo delle 3 foglie.

Il prodotto va distribuito con un volume d'acqua di 300-500 litri per ettaro.

COMPATIBILITÀ'
Il prodotto va impiegato da solo.

FITOTOSSICITÀ
Nelle applicazioni di pre-emergenza, particolarmente nei terreni zollosi o filtranti, qualora un'abbondante precipitazione cada in coincidenza con l'emergenza delle colture, possono manifestarsi transitori sintomi di sensibilizzazione sotto forma di decolorazione delle plantule del cereale che virano al violaceo e successivamente rinverdiscono.
A questa temporanea sensibilizzazione é particolarmente soggetto l'orzo.
In tutti i casi tuttavia non si evidenziano ripercussioni negative sullo sviluppo vegetativo e sulla produttività delle colture.

AVVERTENZE
Non impiegare il prodotto nei terreni sciolti, ciottolosi o comunque filtranti.
Evitare di trattare su terreni gelati o su coltura sofferente per gelo o asfissia radicale.
Nei terreni trattati in post-emergenza non effettuare la trasemina delle Leguminose.
Nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

Sospendere i trattamenti 84 giorni prima della raccolta

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto é responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Avvertenze
Da non applicare con mezzi aerei
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

BAYER Bayer CropScience

edizione del 19.06.2006

® Marchio registrato Cheminova

06A09746

DECRETO 20 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Oxyflower», registrato al n. 13364.

Il DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 27 giugno 2006 dall'impresa Agan Chemical Manufacturers Ltd (Israele) intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Oxyflower uguale al prodotto di riferimento denominato Galigan 500 SC registrato al n. 11223 con D.D. in data 4 marzo 2002 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Galigan 500 SC dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Oxyflower è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva oxyfluorfen;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Agan Chemical Manufacturers Ltd (Israele) rappresentata in Italia dalla Makhteshim Agan Italia S.r.l. con sede in Bergamo, via Verdi,12 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato OXYFLOWER con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è prodotto presso lo stabilimento dell'impresa: Lifa S.r.l. - Vigonovo (Venezia) autorizzato con decreti del 1° agosto 1978/11 luglio 2003, nonché importato in confezioni per l'impiego dall'impresa estera Agan Chemical Manufacturers Ltd - 77 100 Ashdod (Israele).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13364.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

OXYFLOWER

(sospensione concentrata)
ERBICIDA SELETTIVO PER POMACEE, DRUPACEE,
ARANCIO, LIMONE, POMPELMO, VITE, PIOPPO
NOCCIOLO, MANDORLO, OLIVO, CIPOLLA, AGLIO, GIRASOLE,
CARCIOFO, ALCUNE COLTURE TRAPIANTATE,
VIVAI FORESTALI E ORNAMENTALI, INCOLTI E SEDI FERROVIARIE

OXYFLOWER

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Oxifluorfen puro 42,9 g (=500 g/l)
coformulanti q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS
P.O.B. 262 – 77100 Ashdod - ISRAELE
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA srl
Via G. Verdi, 12 - 24121 Bergamo – Tel. 035 243360

Stabilimento di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd. – 77100 Ashdod (Israele)
LIFA Srl – VIGONOVO (VE)
Distribuito da: Syngenta Crop Protection SpA – 20151 Milano

Registrazione Ministero della Salute n. del

Contenuto:; L 1-5-10 Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi. Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico.
Terapia sintomatica. Ospedalizzare.
Controindicazioni: non provocare il vomito.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE: OXYFLOWER è un erbicida selettivo per applicazioni di pre e post emergenza, attivo per contatto, indicato per il diserbo di Pomacee, Drupacee, Arancio, Limone, Pompelmo, Vite, Pioppo, Nocciolo, Mandorlo, Olivo, Vivai di Forestali ed Ornamentali, Cipolla, Aglio, Girasole, Carciofo, alcune colture trapiantate quali i Cavoli, Incolti e Sedi Ferroviarie. Il prodotto agisce per contatto sui tessuti giovani nei confronti sia della vegetazione presente al momento del trattamento sia delle plantule che emergono successivamente bucando il film formato dall'erbicida sul terreno.Tra le infestanti controllate sensibili:
Monocotiledoni annuali: Digitaria *(Digitaria sanguinalis)*, Orzo *(Hordeum vulgare)*, Panico *(Panichum dichotomiflorum)*, Coda di topo (*Alopecurus spp.*), Setaria (*Setaria spp.*), Zizzania (*Lolium temulentum*).
Dicotiledoni annuali: Amaranto *(Amaranthus spp.)*, Centocchio dei campi (*Anagallis arvensis*), Papavero (*Papaver spp.*), Poligoni: (*Polygonum spp.*), Senape (*Sinpis arvensis)* e crucifere in genere, Datura *(Datura stramonium)*,Porcellana *(Portulaca oleracea)*, Betonica *(Stachys annua)*, ecc.
Dicotiledoni perenni (nei trattamenti di **post-emergenza**): Acetosella *(Oxalis spp.)*, Artemisia *(Artemisia spp.)*, Malva *(Malva spp.)*, Ortica *(Urtica dioica)*, Romici *(Rumex spp.)*, Stoppione (*Cirsium arvense*), Vilucchio *(Convolvulus arvensis*). Sulle dicotiledoni perenni il prodotto determina un effetto caustico ed un arresto di vegetazione. Nei confronti delle Dicotiledoni perenni OXYFLOWER è soprattutto utile in miscela con altri erbicidi di contatto o teletossici.
MODALITÀ D'IMPIEGO In **pre-emergenza** operare preferibilmente su terreno ben sminuzzato e livellato, privo di zolle, in assenza d infestanti o all'inizio della loro germinazione. In **post-emergenza**, bagnare uniformemente la vegetazione infestante evitando eccessivo sgocciolamento. Utilizzare preferibilmente ugelli a ventaglio, distribuendo 400-1000 l/ha di acqua in pre-emergenza e 200-500 l/ha in post-emergenza.

SETTORI, DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO

POMACEE, DRUPACEE, ARANCIO, LIMONE, POMPELMO: a partire dall'impianto
VITE, PIOPPO, NOCCIOLO, MANDORLO: a partire dal 2° anno di età
-Pre-emergenza delle infestanti: contro infestazioni composte prevalentemente da specie annuali. **Dosi: 1-1,35 l/ha.**
- Post-emergenza delle infestanti: OXYFLOWER si può impiegare:
1) nel periodo autunno-invernale fino a 20 giorni prima del risveglio vegetativo, oppure a partire dal mese di giugno, su infestazioni composte prevalentemente da specie annuali, alte non più di 10-15 cm. **Dose: 1 l/ha**, da solo, oppure in miscela con dosi dimezzate di diserbanti a base triazinica;
2) nelle stesse epoche di impiego, ma su malerbe più sviluppate, comunque non oltre 20-30 cm, e per ottenere contemporaneamente un effetto spollonante, in miscela con erbicidi a base di Glufosinate (Basta, Finale). **Dose: 0,5-1 l/ha**, in aggiunta ad una dose di partner di cui sopra ad un quantitativo di 500-720 grammi di principio attivo per ha.
3) Sempre su infestanti alte fino a 30 cm, in miscela con erbicidi a base di Glifosate (es. Gliphogan) o Glifosate trimesio, di cui OXYFLOWER contribuisce a potenziare notevolmente l'efficacia, in modo particolare sulle infestanti dicotiledoni perennanti di più difficile controllo. Allo scopo, OXYFLOWER si utilizza alla **dose di 0,15-0,35 l/ha** in aggiunta alla dose correntemente utilizzata dei partner sopraricordati.
In caso di violente precipitazioni si possono deteminare arrossamenti e ustioni su fogliame più basso, causate dagli schizzi delle particelle del terreno contenenti l'erbicida, generalmente di nessuna conseguenza sullo sviluppo e la produttività delle piante. Per la minor violenza della precipitazione, tale effetto non è da attendersi in caso di irrigazione artificiale, in particolare a goccia o sottochioma.
In aggiunta all'effetto per contatto, OXYFLOWER determina un effetto erbicida residuale contro le successive germinazioni, la cui durata dipende dalla dose di OXYFLOWER impiegato; **a 1 lt/ha** è generalmente dell'ordine di 40-60 giorni. L'efficacia è immediatamente annullata dall'esecuzione di eventuali lavorazioni che interrompono la continuità del deposito erbicida sulla superficie del terreno.

OLIVO: intervenire su impianti in produzione fino ad una settimana prima della raccolta su infestanti sviluppate o in fase di ricaccio dopo sfalcio alla **dose di 1-1,35 l/ha.** Solo In caso di forte infestazione la dose può essere elevata a **1,5 litri/ha**.

COLTURE TRAPIANTATE: OXYFLOWER è raccomandato anche per il diserbo di alcune colture trapiantate quali i **cavoli**. Effettuare la distribuzione di OXYFLOWER su terreno già pronto per il trapianto da uno ad alcuni giorni prima della messa a dimora delle piantine. Impiegare piantine robuste alte non meno di 12-15 cm ma non filate. **Dosi: 0,5-1** litri/ha. Impiegare la dose più elevata nei terreni ove le graminacee sono dominanti.

CIPOLLA: OXYFLOWER si utilizza in post-emergenza della coltura, come complemento di un diserbo di pre-emergenza. Il prodotto deve essere distribuito quando la coltura si presenta nello stadio compreso fra seconda e inizio quarta foglia ed in pre-emergenza o inizio emergenza delle infestanti. **Dosi: 0,1-0,3** litri/ha. **Avvertenza**: la Cipolla può presentare dopo il
trattamento qualche tacca biancastra sulle foglie, o gli apici delle stesse un po' clorotici. Tale fenomeno è tuttavia assolutamente passeggero e non porta alcun danno all'accrescimento e alla produttività della pianta.

AGLIO: In pre-emergenza alla **dose di 0,35–0,5 l/ha**, oppure in post-emergenza con le stesse modalità e dosi della cipolla.

GIRASOLE: Impiegare OXYFLOWER **in** pre-emergenza della coltura alla **dose di 0,5 l/ha**. Piogge violente nella fase di emergenza possono causare temporanei sintomi fitotossici sulle prime foglie che scompaiono entro breve tempo.

CARCIOFO: OXYFLOWER può essere impiegato: a) in pre-emergenza della coltura (subito dopo l'impianto o la riattivazione della coltura) a **0,5-0,75 l/ha**; b) **in** post-emergenza della coltura, impiegando OXYFLOWER a **0,75-1 l/ha** in trattamenti localizzati alle interfile. Si raccomanda di proteggere il carciofo con un'opportuna schermatura.

VIVAI DI FORESTALI E ORNAMENTALI: Impiegare OXYFLOWER prima o all'inizio dell'emergenza delle infestanti annuali trattando uniformemente la superficie da diserbare utilizzando attrezzature selettive che evitino il contatto del prodotto con le parti verdi delle essenze coltivate. Solo su essenze resinose il prodotto può essere distribuito anche sulla vegetazione, ma prima della emissione dei nuovi germogli. Su Eucalipto intervenire a fine inverno prima della ripresa vegetativa. OXYFLOWER va impiegato alla **dose di 1-1,75 l/ha** in 400-800 litri d'acqua a seconda del tipo di infestazione.

DISERBO TOTALE DI INCOLTI (AREE INDUSTRIALI E CIVILI, BORDI STRADALI, ARGINI): Utilizzare **2-2,5 l/ha** su terreno umido in pre-emergenza delle infestanti con 400-600 litri di acqua ad ettaro. In caso di presenza di malerbe il prodotto si impiega alla **dose di 0,5-1,5 l/ha** in miscela con idonei prodotti di post-emergenza.Operando in vicinanza di colture evitare sempre la formazione di deriva che potrebbe dare luogo a fenomeni fitotossici.

SEDI FERROVIARIE: Utilizzare **2-2,5 l/ha** in pre-emergenza delle infestanti con 200-300 litri di acqua ad ettaro. In caso di presenza di malerbe il prodotto si impiega alla **dose di 0,5-1,5 l/ha** in miscela con idonei prodotti di post-emergenza. Trattare con ugelli antideriva a specchio solo in autunno-inverno e comunque con temperature inferiori ai 25°C per evitare formazione di deriva che potrebbe dare luogo a fenomeni fitotossici. Sospendere il trattamento in vicinanza di colture o giardini. Operare a basse pressioni (1 bar) eroganti limitati volumi di acqua per ettaro.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 7 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DELLE OLIVE

COMPATIBILITÀ: OXYFLOWER è compatibile con formulati triazinici e a base di Dipiridilici, Glifosate, Glifosate trimesio, Glufosinate.

AVVERTENZA: E' obbligatorio l'uso di guanti e maschera durante l'operazione di trattamento e miscelamento. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Non utilizzare nel periodo compreso tra 20 giorni prima della ripresa vegetativa e l'allegagione per il vigneto e la cascola di giugno per pomacee e drupacee.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Vite, Pomacee, Drupacee, Nocciolo e Pioppo: durante il trattamento non irrorare la vegetazione delle colture interessate al diserbo, in quanto, se inavvertitamente bagnata, potrà mostrare scottature localizzate che, per altro, non provocheranno alcun pregiudizio per il normale sviluppo delle piante.

RISCHI DI NOCIVITÀ - Il prodotto è nocivo per gli uccelli.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

ED. GIU-06

06A09703

DECRETO 20 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Flag New», registrato al n. 13523.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive numeri 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 27 giugno 2006 dall'impresa Agrowin Biosciences S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato FLAG NEW uguale al prodotto di riferimento denominato VIVAX registrato al n. 12079 con D.D. in data 11 aprile 2005 dell'impresa Prochimag;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato FLAG NEW dell'impresa Prochimag;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato FLAG NEW è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Rame;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 11 aprile 2010 l'impresa Agrowin Biosciences S.r.l., con sede in via Montegrappa n. 7, Bergamo, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato FLAG NEW con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: litri 0,2-0,25-0,5-1-5-10-20.

Il prodotto in questione è prodotto presso gli stabilimenti delle imprese: Terranalisi S.r.l. Cento (Ferrara) autorizzato con decreti del 5 febbraio 1987/24 gennaio 1997;

Chemia S.p.A., S. Agostino (Ferrara), autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994 nonché importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa estera: Agrology Papaeconomou S.A. - Sindos Grecia.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13523.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FLAG NEW

Fungicida a base di Rame sotto forma di solfato tribasico
Tipo di formulazione : sospensione concentrata

Pericoloso per l'ambiente

COMPOSIZIONE
- Rame metallo g. 12 (= 142 g/l)
  (sotto forma di solfato tribasico)
- Sostanze coadiuvanti q.b. a gr. 100

FRASI DI RISCHIO : Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori della portata dei bambini - conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superfice. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e dalle strade)- Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza - Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore (non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superfice. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e dalle strade)

AGROWIN BIOSCIENCES srl – Via Monte Grappa, 7 – Bergamo
Registrazione n .... del .... Ministero della Salute
Officina di produzione: Terranalisi srl - Via N.Bixio 6 - Cento (Ferrara) / Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255 km 46 / AGROLOGY PAPA-ECONOMOU S.A. – Sindos Grecia
Litri 0,2-0,25-0,5-1-5-10-20 Partita n. :

NORME PRECAUZIONALI : Conservare la confezione ben chiusa.. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : Sintomi : denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale. Convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremiaelevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. - Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il FLAG NEW è un anticrittogamico polivalente in pasta fluida a base di solfato di rame basico, caratterizzato da estrema finezza delle particelle (finemente micronizzato) con ottimo potere coprente con la possibilità di impiegare dosi inferiori ai tradizionali prodotti rameici, da impiegarsi nella lotta alle malattie fungine, sulle seguenti colture :
VITE : ml 400 - 500 /hl contro Peronospora e Marciume nero degli acini. Intervenire dalla formazione degli acini alla vendemmia.
ORTAGGI : Contro Peronospora, Alternaria, Septoriosi, Ruggini, Batteriosi e Antracnosi alla dose di ml 400 / hl
RISO : quale disalgante alla dose di lt 5-7 per Ha
AGRUMI : ml 650 - 800 /hl contro Mal secco, Allupatura, Melanosi, Fumaggine, Antracnosi e Scabbia del limone e dell'arancio. Intervenire prima e dopo la fioritura in funzione della gravità della malattia.
MELO-PERO : contro Ticchiolatura alla dose di ml 400 - 500 /hl nei trattamenti primaverili e ml 1000 / hl nei trattamenti autunnali anche contro la Nectria.
DRUPACEE - MANDORLO: contro Bolla, Corineo, Monilia, Cancro dei rametti e Cancro Batterico da Pseudomonas syringae con trattammti autunno-invernali alla dose di ml 900 - 1000 / hl
OLIVO : contro Occhio di pavone, Lebbra, Batteriosi, Fumaggine alla dose di ml 650 / hl
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO : contro la Cercospora alla dose di lt 6,5 / ha
NOCCIOLO : ml 1000/hl contro la Batteriosi (Xanthomonas corylina) con due trattamenti in ottobre distanziati di circa 20-25 giorni uno dall'altro.
NOCE : ml 850/hl contro l'Antracnosi. Intervenire in pre-fioritura; in caso di piogge frequenti sono necessarie applicazioni supplementari. In estate si consiglia di aggiungere ml 150/hl di olio minerale bianco.
NESPOLO : ml 400/hl contro la Ticchiolatura.
CIPRESSO : ml 650/hl contro il Cancro (Coryneum cardinale) intervenire in pieno inverno.
FRAGOLA : litri 2,5 – 3,5 / ettaro contro Vaiolatura. Iniziare a trattare quando le piante hanno attecchito proseguendo ogni settimana per tutta la stagione. Cessare le applicazioni ai primi eventuali segni di fitotossicità.
ROSA : ml 400/hl contro Ticchiolatura, Peronospora e Ruggine.
CICLAMINO : ml 400/hl contro Antracnosi e Maculatura fogliare
COMPATIBILITÀ : il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina, quali polisolfuri di calcio e bario.
AVVERTENZA : In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza piu' lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti piu' tossici. Qualora si verificassero casi si intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ : Non si deve trattare durante la fioritura.
Su pesco, nettarine, susino e su alcune varietà di melo (Abbondanza, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canadà, Rosa Mantovana) e di pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione, in tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa,
NOCIVITÀ : tossico per i pesci.
Sospendere i trattamenti 20 giorni prima del raccolto
Attenzione da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti, ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

06A09747

DECRETO 20 ottobre 2006.

Revoca dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato «Ekotrin LF», registrato al n. 9308.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE, relativo all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260 di attuazione delle direttive numeri 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto datato 1º settembre 1997, n. 9308, e le successive modifiche di cui l'ultima in data 12 maggio 2005, con il quale l'impresa Ital-Agro S.r.l. con sede legale in Grugliasco (Torino), via Cravero n. 110, è stata autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «Ekotrin LF» fino al 30 giugno 2006;

Vista la nota presentata in data 8 giugno 2006 con la quale l'impresa medesima ha comunicato la rinuncia alla ri-registrazione del prodotto;

Ritenuto di procedere alla revoca della registrazione del prodotto di cui trattasi;

Decreta:

1. È revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego del prodotto fitosanitario denominato EKOTRIN LF, registrato al n. 9308 con decreto in data 1º settembre 1997, a nome dell'impresa Ital-Agro con sede legale in Grugliasco (Torino), via Cravero n. 110.

2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio del prodotto di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 30 giugno 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata.

Roma, 20 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

06A09744

DECRETO 20 ottobre 2006.

Revoca dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato «Dicoprop», registrato al n. 9887.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE, relativo all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260 di attuazione delle direttive numeri 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto datato 15 gennaio 1999, n. 9887, e le successive modifiche di cui l'ultima in data 30 giugno 2005, con il quale l'impresa Pro.Phy.M. Sarl con sede legale in La Chambre (Francia) - Z.I. Les Attignours, è stata autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «Dico-Prop» fino al 30 giugno 2006;

Vista la nota presentata in data 8 giugno 2006 con la quale l'impresa medesima ha comunicato la rinuncia alla ri-registrazione del prodotto;

Ritenuto di procedere alla revoca della registrazione del prodotto di cui trattasi;

Decreta:

1. È revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'impiego del prodotto fitosanitario denominato DICO-PROP, registrato al n. 9887 con decreto in data 15 gennaio 1999, a nome dell'Impresa Pro.Phy.M. Sarl con sede legale in La Chambre (Francia) - Z.I. Les Attignours.

2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio del prodotto di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 30 giugno 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata.

Roma, 20 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

06A09745

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 settembre 2006.

Interventi a valere sul Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-*ter* della legge 19 luglio 1993, n. 236.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione con modificazioni del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;

Visto in particolare l'art. 1-*ter* della predetta legge n. 236/1993, che istituisce un apposito Fondo per lo Sviluppo, per consentire nelle aree individuate dall'art. 1 della legge medesima la realizzazione di nuovi programmi di reindustralizzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo preesistente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 1994, n. 773, che regolamenta i criteri e modalità di utilizzo del Fondo per lo Sviluppo;

Visti i decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 3 maggio 1996, 24 dicembre 1997, 19 ottobre 1998, 31 maggio 1999 e 15 maggio2000, con i quali vengono approvati programmi di sviluppo, con l'individuazione delle aree d'intervento, le società di gestione e l'ammontare delle risorse finanziarie destinate a ciascuna;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato, nonché per la riforma organica delle procedure concorsuali»;

Visto in particolare l'art. 13, comma 4 del citato decreto-legge n 35 del 14 marzo 2005, convertito con legge 14 maggio 2005 n. 80, che alla lettera A) ha previsto una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2005 per il Fondo per lo sviluppo, e alla lettera B) ha previsto «l'emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio, tenuto conto dei fenomeni di repentina crisi occupazionale, al fine di indicare i criteri di priorità per l'attribuzione delle risorse e con riferimento alle aree territoriali e ai settori industriali in crisi, nonché i criteri di selezione dei soggetti cui è attribuita la gestione dei programmi di sviluppo locali»;

Considerato che, alla luce della attuale congiuntura economica, le situazioni in cui prioritariamente intervenire con il finanziamento di nuove iniziative dirette al mantenimento dei livelli occupazionali, sono quelle derivanti dalla cessazione di attività, nonché alle delocalizzazioni di imprese, conseguenti alle massicce importazioni dai Paesi a basso costo di mano d'opera, in particolare nei settori tessile e calzaturiero, dopo l'abolizione dei dazi all'importazione, successivamente al 1° gennaio 2005;

Sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio;

Decreta:

Art. 1.

Criteri di priorità per l'attribuzione delle risorse

1) Saranno considerati prioritari i programmi di sviluppo presentati da soggetti promotori con partecipazione maggioritaria delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane del territorio di riferimento.

2) Saranno considerati prioritari i programmi immediatamente cantierabili e di durata non superiore ai tre anni, con una contribuzione del Fondo per lo Sviluppo non superiore ai 2 milioni di euro.

3) I programmi devono interessare aree ricomprese nell'ambito territoriale dei Centri per l'Impiego in cui si sono manifestate crisi occupazionali, derivanti da:

a) cessazione totale o parziale dell'attività di piccole e medie imprese, conseguente a crisi determinatasi a seguito delle massicce importazioni dai Paesi a basso costo di mano d'opera, in particolare nei settori tessile e calzaturiero dopo l'abolizione dei dazi all'importazione, successivamente al 1° gennaio 2005;

b) a delocalizzazioni ;

4) I casi indicati sub *a)* e *b)* del precedente comma devono aver comportato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 30 giugno 2005, una perdita di

occupazione, desumibile dai dati della cassa integrazione guadagni straordinaria, per cessazione di attività totale o parziale e di mobilità, non inferiore allo 0,3% della popolazione censita nel 2001 nel territorio di ciascun centro per l'impiego.

4-*bis*) Sono, altresì, considerati prioritari i programmi per i quali è dimostrata l'utilizzazione, in forma di cofinanziamento, di contributi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale o di altri fondi pubblici.

5) Al fine di una equa distribuzione delle risorse finanziarie pubbliche sono escluse dal finanziamento le aree e i settori destinatari di finanziamenti pubblici ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80;

Art. 2.

Successivamente all'applicazione delle priorità di cui all'art. 1) sono considerati ammissibili i programmi che prevedono interventi finalizzati al recupero dell'occupazione, attuati con le misure sotto indicate:

1) aiuti alle imprese nella misura *de minimis* per la creazione di nuovi posti di lavoro;

2) creazione di nuove iniziative non necessariamente sotto forma di impresa, con particolare riferimento ai giovani e a situazioni di autoimpiego;

3) realizzazione di infrastrutture funzionali alle iniziative produttive;

4) creazione di misure funzionali allo sviluppo dei distretti;

5) incentivi allo sviluppo dell'innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI), dell'artigianato, nel commercio, nel settore di promozione turistica, nell'ambito della normativa nazionale e comunitaria.

Art. 3.

1) I programmi devono essere presentati, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, al Ministero del Lavoro - Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali ed incentivi all'occupazione - via Fornovo 8 - 00192 Roma, secondo le modalità già indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 773 del 3 novembre 1994.

2) I soggetti attuatori devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 773 del 1994 alla data di presentazione delle domande.

3) Ai fini della successiva valutazione dei programmi, saranno selezionati soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano portato a termine precedenti programmi di sviluppo locale, approvati ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge 236/1993, con una percentuale di realizzazione, anche in termini occupazionali, almeno pari al 70% degli obiettivi programmati.

4) La valutazione dei programmi è demandata ad una Struttura tecnica, nominata con decreto del Ministro del lavoro, che predispone una apposita graduatoria degli stessi con l'indicazione del finanziamento accordato a valere sul fondo per lo sviluppo, da approvarsi con decreto del Ministro del Lavoro.

Art. 4.

1) I programmi di sviluppo devono essere articolari nelle seguenti misure:

a) attività di ricerca, studi di fattibilità e programmazione;

b) attività di promozione, informazione e pubblicità;

c) attività di valutazione e istruttoria tecnico-economica per la selezione delle iniziative imprenditoriali;

d) attività di assistenza tecnico-amministrativa e di tutoraggio;

e) iniziative imprenditoriali;

f) servizi comuni alle imprese;

g) opere ed infrastrutture di supporto nell'area di intervento ed acquisizione-ristrutturazione di aree e/o immobili dismessi;

h) attività di monitoraggio, sorveglianza e controllo;

i) costi di gestione del soggetto convenzionato, ivi compresi gli oneri fiscali della convenzione ed i costi finanziari ausiliari (comprende i costi generali di funzionamento del soggetto convenzionato, ivi comprese le spese per le garanzie fideiussorie).

2) Le spese relative alle misure *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *h)*, *i)* possono essere ammesse a finanziamento solo se individuabili puntualmente ed in presenza della effettiva attivazione delle altre misure del programma, anche se finanziate in tutto o in parte da risorse proprie o di altra provenienza, pubblica o privata.

Art. 5.

Il finanziamento sarà assegnato esclusivamente ai programmi ritenuti prioritari, e, nel caso il contributo complessivamente richiesto superi la disponibilità finanziaria, sarà operata una riduzione percentuale.

Art. 6.

Per gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente decreto si applicano i criteri e le modalità di utilizzo previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 773/1994.

Roma, 21 settembre 2006

Il Ministro: DAMIANO

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 81

06A09756

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 ottobre 2006.

Cancellazione di una varietà di melanzana dal registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17/*bis*, che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta;

Considerato che con nota del 30 giugno 2006, la ditta Seminis Vegetable Seeds Italia S.r.l., responsabile della conservazione in purezza della varietà indicata nel dispositivo, ha richiesto la cancellazione della varietà medesima dal registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive;

Considerato che la varietà in questione non riveste particolare interesse in ordine generale;

Atteso che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 22 settembre 2006, ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dal relativo registro nazionale, della varietà indicata nel dispositivo;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, la varietà di melanzana denominata «Mission bell» (codice Sian 488), iscritta nel registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive con decreto ministeriale 20 giugno 1977 e da ultimo rinnovata con decreto ministeriale 16 febbraio 2000, è cancellata dal registro medesimo su richiesta del responsabile della conservazione in purezza.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A09739

DECRETO 16 ottobre 2006.

Rinnovo dell'iscrizione di una varietà di cicoria nel registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, decimo comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto il proprio decreto 16 febbraio 2000, con il quale l'iscrizione della varietà indicata nel dispositivo è stata rinnovata per un periodo limitato al 31 dicembre 2004 in quanto, per la varietà stessa, si rendeva necessaria sia un'ulteriore verifica delle caratteristiche di omogeneità, stabilità e differenziabilità sia l'individuazione del responsabile della conservazione in purezza, mediante le prove previste dalla circolare ministeriale 21 febbraio 1996, n. 1;

Considerato che le prove sopra richiamate sono giunte a conclusione;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 settembre 2006, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'iscrizione, per un periodo determinato, della varietà indicata nel dispositivo;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, l'iscrizione ai registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive, della varietà di cicoria sotto riportata, è rinnovata fino al 31 dicembre 2008.

Specie	Codice Sian	Varietà	D.M. di iscrizione	D.M. ultimo rinnovo	Responsabile della conservazione in purezza
cicoria	231	Di Chiavari	20 giugno 1977	16 febbraio 2000	Sativa Seeds & Services - Cesena (Forlì - Cesena)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A09740

DECRETO 20 ottobre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Check Fruit Srl», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia»;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i decreti ministeriali 29 novembre 2005, 10 marzo 2006 e 21 giugno 2006 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Check Fruit Srl», con decreto ministeriale del 12 dicembre 2002, è stata prorogata fino al 6 novembre 2006;

Considerato che il Consorzio per la tutela dell'Arancia di Sicilia con nota del 7 novembre 2005 ha comunicato di confermare «Check Fruit Srl», quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «Check Fruit Srl», la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 12 dicembre 2002, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo «Check Fruit Srl»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Check Fruit Srl», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 12 dicembre 2002, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 29 novembre 2005, 10 marzo 2006 e 21 giugno 2006, è ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'art. 1, l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto ministeriale 12 dicembre 2002.

Roma, 20 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A09714

DECRETO 20 ottobre 2006.

Modifica del decreto 26 maggio 2004 relativo alla denominazione Casatella Trevigiana, protetta transitoriamente a livello nazionale e per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, la protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto ministeriale del 26 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 139 del 16 giugno 2004 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Casatella Trevigiana per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Visto il decreto ministeriale del 3 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 89 del 15 aprile 2006 che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto del 26 maggio 2004, al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 24 novembre 2005, n. 66715 e allegato al decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale del 3 agosto 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 185 del 10 agosto 2006 che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto del 26 maggio 2004, al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 2 agosto 2006 n. 64843 e allegato al decreto stesso;

Considerato che il soggetto richiedente la registrazione su indicazione dei servizi della Commissione ha ritenuto opportuno modificare il suddetto disciplinare di produzione;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato come sopra indicato e trasmesso al competente organo comunitario con nota del 17 ottobre 2006, numero di protocollo n. 66165;

Decreta:

Art. 1.

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 26 maggio 2004, alla denominazione Casatella Trevigiana è riservata a decorrere dalla data del presente decreto al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 17 ottobre 2006, numero di protocollo n. 66165 e qui allegato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art. 1.

Denominazione

La denominazione del prodotto Casatella Trevigiana «DOP» è riservata al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo la Casatella Trevigiana «DOP» deve avere le caratteristiche di seguito riportate.

- *Caratteristiche organolettiche*

Pasta morbida, lucida, lievemente mantecata, fondente in bocca, di colore da bianco latte a bianco crema; sono ammesse lievi occhiature minute. La consistenza della pasta è tale da rendere la Casatella Trevigiana DOP non classificabile tra i formaggi «spalmabili» o ad elevata cremosità.

Crosta assente o appena percepibile, forma tradizionalmente cilindrica.

Profumo lieve, latteo e fresco.

Sapore dolce, caratteristico da latte, con venature lievemente acidule.

- *Caratteristiche chimiche*

Umidità	53% - 60%	
Grasso	18% - 25%	sul tal quale
Proteine	> 12%	sul tal quale

- *Caratteristiche fisiche*

Forma	Cilindrica	
Peso	Forma grande	1,8 kg - 2,2 kg
	Forma piccola	0,25 kg - 0,70 kg
Diametro	Forma grande	18 cm - 22 cm
	Forma piccola	8 cm - 12 cm
Scalzo	Forma grande	5 cm - 8 cm
	Forma piccola	4 cm - 6 cm

Art. 3.

Zona di produzione

Il latte utilizzato per la produzione della Casatella Trevigiana DOP deve essere prodotto in stalle ubicate all'interno della zona geografica corrispondente alla provincia di Treviso e sottoposto a caseificazione, maturazione e confezionamento all'interno della stessa zona.

I confini della zona di produzione corrispondono ai limiti amministrativi della provincia di Treviso, che confina a nord con la provincia di Belluno, ad ovest con la provincia di Vicenza, a sud ovest con la provincia di Padova, a sud e sud est con la provincia di Venezia, ad est con la provincia di Pordenone in regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4.

Prova dell'origine

A garanzia dell'origine del prodotto, ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna, gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l'iscrizione degli allevatori, dei caseifici e dei confezionatori in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo di cui all'art. 7, nonché la denuncia dei quantitativi prodotti è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto.

Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi e che vogliono utilizzare la denominazione, saranno assoggettate a controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodologia di produzione

La trasformazione del latte, proveniente esclusivamente dalle zone indicate all'art. 3, deve essere attuata in ogni sua fase presso caseifici ubicati all'interno della stessa zona tipica.

- *Caratteristiche del latte*

Il formaggio Casatella Trevigiana DOP viene ottenuto dalla trasformazione casearia di latte intero, esclusivamente di origine vaccina e proveniente dalle seguenti razze bovine: Frisona, Pezzata Rossa, Bruna.

Il grasso del latte, parametro merceologico fondamentale per la buona riuscita del prodotto finale, deve rientrare, all'atto della trasformazione, nel seguente valore:

Grasso	Superiore al 3,2%

Per quanto riguarda i parametri igienico-sanitari del latte, questi devono essere conformi alle normative in vigore.

Il latte impiegato per la caseificazione del formaggio Casatella Trevigiana DOP deve avere odore e sapore normali e non deve contenere conservanti.

Non è ammesso l'uso di latte colostrale o proveniente da bovine con patologie conclamate.

La razione delle bovine il cui latte è destinato alla produzione di Casatella Trevigiana DOP deve essere composta almeno per il 90% da mangimi originari della zona delimitata di cui all'art. 3. È inoltre vietato l'uso dei seguenti, mangimi, non tipici della zona di produzione: barbabietola da foraggio, frutta e residui della lavorazione di agrumi e olive, lupinella e sulla, ortaggi integrali o residui della lavorazione delle piante di carciofo, cavolfiore, rapa e pomodoro.

Tali mangimi, non di uso tradizionale, possono infatti apportare aromi o fermentazioni anomale nel latte e nel formaggio.

Nelle razioni alimentari delle bovine in lattazione la sostanza secca giornalmente apportata deve provenire almeno per il 60% da foraggi.

La conservazione del latte in stalla deve avvenire mediante refrigerazione secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

La caseificazione deve avere inizio, in ogni caso, entro e non oltre le 48 ore dalla mungitura.

FASI DELLA TRASFORMAZIONE

- *Pastorizzazione*

È ammessa la pastorizzazione del latte impiegato per la produzione di Casatella Trevigiana DOP effettuata in un tempo compreso tra 15 e 25 secondi ad una temperatura compresa tra i 70º C e i 75º C, o con rapporti tempo/temperatura con effetti equivalenti, a seconda delle caratteristiche del latte.

- *Riscaldamento*

Il latte va portato alla temperatura di coagulazione, 34º C - 40º C, in funzione della stagione e dell'acidità del latte.

- *Acidificazione*

Avviene mediante l'aggiunta di lattoinnesto proveniente dalla zona di produzione prevista all'art. 3 del presente disciplinare. Questa fase è particolarmente importante per la Casatella, poiché l'acidità determina la consistenza finale della pasta che, in questo formaggio, risulta consistente e poco spalmabile.

Le popolazioni microbiche degli innesti impiegati nella produzione del formaggio Casatella Trevigiana DOP, responsabili della caratterizzazione nel formaggio della struttura, consistenza, sapore e aroma, sono tutte di provenienza autoctona; esse sono costituite da ceppi appartenenti alla specie Streptococcus thermophilus e in misura minore da lattobacilli termofili, con prevalenza tra questi ultimi del Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis.

Caratteristiche degli innesti:

il lattoinnesto va ottenuto da latte riscaldato ad una temperatura compresa tra 65º C e 68º C, raffreddato a temperatura ambiente e lasciato maturare fino ad un'acidità di 8 - 12 SH/50 ml. Nel caso d'utilizzo di lattoinnesto le quantità impiegate possono variare tra 1% e 5% del latte di massa.

- *Coagulazione*

Determinata dall'aggiunta di caglio bovino liquido o in polvere.

La quantità e il titolo del caglio devono essere tali da garantire un tempo di coagulazione compreso tra 15 minuti primi e 40 minuti primi.

Il titolo del caglio può variare tra 1:10.000 e 1:20.000. La temperatura del latte al momento dell'aggiunta del caglio deve essere compresa tra 34º C e 40º C.

- *Prima rottura della cagliata*

La cagliata viene tagliata a croce, operando con cautela per non sbriciolare la massa.

- *Sosta*

A tale punto nella cagliata lasciata ferma inizia la sineresi e l'espulsione di parte del siero.

Il tempo di sosta può variare da 45 minuti primi a 55 minuti primi. La fase di sosta è nettamente più lunga rispetto ai formaggi freschi di tipo cremoso, ed è tale da garantire una maggiore espulsione del siero, e quindi un coagulo più consistente.

- *Seconda rottura della cagliata*

Sempre operando con cautela, si pratica la completa rottura della massa.

La rottura deve essere uniforme e completa, i granuli ottenuti devono avere grandezza di noce.

Il taglio più fine della cagliata rispetto a quello praticato in altri formaggi freschi, garantisce una più completa espulsione del siero e una maggiore consistenza della pasta nel prodotto finale.

- *Agitazione, estrazione della cagliata e stufatura*

In questa fase, la cui durata può variare tra i 7 e i 13 minuti primi, attraverso la lenta agitazione della massa inizia lo spurgo.

Segue l'estrazione della cagliata e la formatura in stampi cilindrici a parete forata di diametro e altezza tali da ottenere forme con misure entro gli standard indicati, tenendo conto della tendenza del prodotto ad assestarsi fino a due cm una volta estratto dallo stampo.

Gli stampi sono posti in locale di stufatura per un tempo variabile in relazione al formato prescelto, fino a 3.5 ore per le pezzature grandi, tempi inferiori per le piccole.

La temperatura del locale di stufatura va compresa tra 25º C e 40º C.

In fase di spurgo si effettuano da 2 a 4 rivoltamenti.

- *Salatura*

La salatura può avvenire in soluzione salina di sale marino a 16º - 20º Baumé, con temperatura compresa tra 4º C e 12º C, per un tempo variabile in funzione della dimensione delle forme, compreso tra 40 minuti primi e 50 minuti primi per le forme piccole, e tra 80 minuti primi e 120 minuti primi per le forme grandi.

Altresì la salatura può avvenire a secco per distribuzione superficiale di sale marino, oppure può avvenire in caldaia con aggiunta di sale marino in quantità pari allo 0.8% - 1.2% della massa.

I tempi più lunghi della fase di salatura rispetto ad altri formaggi freschi, concorrono a definire la sapidità e la consistenza della Casatella Trevigiana DOP.

- *Maturazione*

Da effettuarsi in cella a 2º C - 8º C, per 4 - 8 giorni, in stampi, rivoltando le forme almeno ogni due giorni. È ammessa la maturazione applicando a sostegno una fascetta cilindrica di carta. La temperatura più alta e i tempi più lunghi di maturazione rispetto agli altri formaggi freschi, sono aspetti caratterizzanti il sapore della Casatella Trevigiana DOP.

- *Confezionamento*

La Casatella Trevigiana DOP deve essere confezionata.

Il confezionamento deve avvenire all'interno della zona indicata nell'art. 3 per garantire la tipicità, la rintracciabilità, il controllo e deve essere effettuato utilizzando materiale conforme alle disposizioni di legge relative all'imballaggio dei prodotti alimentari, riportando obbligatoriamente il contrassegno e la scritta previsti dal presente disciplinare.

Art. 6.

Legame con l'ambiente geografico

Le proprietà e le caratteristiche qualitative della Casatella Trevigiana DOP sono strettamente riconducibili alla sua origine locale, familiare e contadina, nonché all'evoluzione artigianale della tecnica di caseificazione e ai ceppi batterici autoctoni selezionatisi nel luogo di produzione.

In particolare la qualità e la tipicità del formaggio Casatella Trevigiana DOP derivano in maniera diretta e immediata dalle caratteristiche della flora microbica locale contenuta nel latte, nonché dalle temperature e dai tempi di lavorazione che ne selezionano le specie, i ceppi e la concentrazione.

La flora microbica locale ha pertanto un ruolo essenziale nella caratterizzazione della Casatella Trevigiana DOP.

Recenti studi attestano infatti che nella flora microbica selezionatasi all'interno dell'area tipica nel corso degli anni, si rinvengono ceppi diversi di Streptococchi termofili, le cui proprietà e attività metaboliche sono fondamentali non solo in termini di acidificazione, ma anche per il loro contributo alle proprietà sensoriali del prodotto quali il caratteristico sapore lievemente acidulo della pasta giunta a maturazione. Parimenti, la presenza anche se più ridotta di Lattobacilli termofili a maggiore attività proteolitica, garantisce la degradazione delle caseine con produzione di molecole o loro precursori in grado di caratterizzare la consistenza, la maturazione e il sapore del formaggio, condizioni queste del tutto particolari e irripetibili in altri contesti produttivi non compresi nell'area tipica. La lunga tradizione casearia che sottintende la lavorazione della Casatella Trevigiana, trae origine dalla produzione del latte e dalla successiva trasformazione in formaggio da parte di molte piccole aziende agricole anticamente sparse sul territorio trevigiano. La caratteristica fondamentale del latte destinato alla produzione della Casatella Trevigiana era quella di provenire principalmente da aziende medio piccole a conduzione familiare, che gestivano l'allevamento con metodi tradizionali e costanti come è riportato in alcuni manuali e testi di tecnica casearia, in testi sui prodotti tipici ed in numerosi articoli.

La presenza di foraggi aziendali e il limitato uso di concentrati, la minore spinta produttiva per capo, l'alta rusticità dei capi allevati, sono stati fattori caratterizzanti il latte del territorio della Marca Trevigiana ma che ne limitavano i quantitativi prodotti. Le disponibilità spesso limitate di latte hanno fatto sì che sovente il procedimento di caseificazione assumesse forme di estrema semplicità. Il latte, generalmente dopo scrematura per produrre il burro, veniva trasformato direttamente in casa utilizzando un comune paiolo di rame, servendosi del focolare domestico per il riscaldamento del latte.

Alcuni testi riportano che il nome della Casatella, chiamata talvolta anche casata a seconda della forma, sembra derivare dalle parole «casa» e «de casada» proprio in ragione di questa consuetudine di produrla nelle case con attrezzi rudimentali. Ciò che ne derivava era un prodotto caratteristico e facilmente distinguibile rispetto agli altri formaggi freschi di altre aree agricole.

Art. 7.

Organi di controllo

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Art. 8.

Etichettatura

Il formaggio Casatella Trevigiana DOP viene identificato mediante il marchio

così costruito: nella parte superiore è presente una «C» bianca in campo circolare di colore verde a tre sfumature; nella parte inferiore è riportata la dicitura «Casatella Trevigiana» in colore blu e centrata rispetto al tondo superiore, il testo è composto con il carattere Carleton, dove la parola «Casatella» è di dimensioni superiori alla parola «Trevigiana», che si trova sotto e spostata verso destra, nel rapporto 2:1. A sinistra viene riportata in colore verde la dicitura in tre righe «Denominazione d'Origine Protetta».

L'indicazione «Denominazione d'Origine Protetta» può essere sostituita dalla dicitura «D.O.P.».

Le proporzioni tra la parte superiore del marchio e la parte inferiore sono invariabili e riportate nel disegno allegato.

Le specifiche tecniche del marchio sono:

Colore verde:

Pantone 389 U - cyano 40%, magenta 0%, giallo 75%, nero 0%;

Pantone 382 U - cyano 60%, magenta 0%, giallo 100%, nero 0%;

Pantone 368 U - cyano 77%, magenta 0%, giallo 100%, nero 0%

Colore blu:

Pantone 288 U - cyano 100%, magenta 65%, giallo 0%, nero 30%.

Il marchio deve essere riportato sull'involucro esterno protettivo del formaggio, costituito da materiale conforme alle disposizioni di legge relative all'imballaggio dei prodotti alimentari.

Sull'involucro esterno non possono essere riportate indicazioni laudative o tali da trarre in inganno i consumatori.

Il marchio può essere usato nelle pubblicazioni e nei materiali promozionali.

La dimensione del marchio deve essere proporzionata alle dimensioni dell'imballaggio secondo la seguente regola:

le dimensioni della larghezza totale della dicitura «Casatella» non deve essere inferiore all'80% del diametro della confezione.

Stante la tipologia del formaggio, non sono ammissibili indicazioni di alcun tipo da riportare direttamente sulla forma.

L'uso dell'imballaggio, riportante il contrassegno e la scritta come descritti, è obbligatorio. L'imballaggio deve risultare conforme alle normative europee e nazionali di riferimento.

06A09715

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 11 agosto 2006.

Nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Area industriale di Milazzo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e sue successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale»;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 «Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» ed in particolare l'art. 252 «siti di interesse nazionale»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 561, che ha disposto che «Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo la lettera *p-quaterdecies*), è aggiunta la seguente: "*p-quinquiesdecies*) area industriale del comune" di cui all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 1994»;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679 concernente la istituzione della Capitaneria di porto di Milazzo;

Vista la nota prot. n. 1109/QdV/DI/VII/VIII del 18 gennaio 2006 trasmessa al presidente della regione Siciliana, al Vice Commissario delegato per l'emergenza ambientale della regione Siciliana, alla regione Siciliana Assessorato regionale territorio e ambiente, all'ARPA Sicilia, all'ICRAM, con la quale sono state richieste, per l'avvio della procedura di perimetrazione del sito, informazioni in merito a: comuni, località, descrizione delle attività in corso o dismesse, principali caratteristiche ambientali e dati sull'inquinamento in atto o presunto nelle differenti matrici ambientali;

Vista la nota prot. n. 10960 del 16 febbraio 2006 con la quale la regione Siciliana Assessorato regionale territorio e ambiente ha fornito informazioni di propria competenza ai fini dell'avvio della procedura di perimetrazione del sito «Area industriale del comune di Milazzo»;

Vista la nota prot. n. 5952 VO3 del 7 marzo 2006 con la quale il Commissario delegato per l'emergenza ambientale della regione Siciliana ha fornito informazioni di propria competenza ai fini dell'avvio della procedura di perimetrazione del sito «Area industriale del comune di Milazzo»;

Vista la nota prot. n. 5594 del 16 marzo 2006 con la quale all'ARPA Sicilia ha fornito informazioni di propria competenza ai fini dell'avvio della procedura di perimetrazione del sito «Area industriale del comune di Milazzo»;

Vista la nota prot. n. 2098/06 del 7 marzo 2006 con la quale l'ICRAM ha fornito informazioni di propria competenza ai fini dell'avvio della procedura di perimetrazione del sito «Area industriale del comune di Milazzo»;

Vista la nota prot. n. 7074/QdV/DI/IX/VII/VIII del 5 aprile 2006 trasmessa ai sindaci dei comuni di Milazzo, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, al presidente della regione Siciliana, al Vice Commissario delegato emergenza ambientale regione Siciliana, alla regione Siciliana Assessorato regionale territorio e ambiente, all'ARPA Sicilia, all'ICRAM, all'Istituto superiore di sanità con la quale è stato richiesto di esprimere il proprio formale assenso in merito planimetria allegata alla sopraccitata nota che definisce il perimetro provvisorio del sito in questione, individuato sulla base delle informazioni richieste con la citata nota prot. n. 1109/QdV/DI/VII/VIII del 18 gennaio 2006;

Vista la nota prot. n. 3278-BB-CC/17512 del 21 aprile 2006 con la quale il comune di Milazzo ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 7074/QdV/DI/IX/VII/VIII del 5 aprile 2006;

Vista la nota prot. n. 2962 del 21 aprile 2006 con la quale il comune di Monforte San Giorgio ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 7074/QdV/DI/IX/VII/VIII del 5 aprile 2006;

Vista la nota prot. n. 2697 del 18 aprile 2006 con la quale il comune di San Pier Niceto ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 7074/QdV/DI/IX/VII/VIII del 5 aprile 2006;

Vista la nota prot. n. 8442 del 9 maggio 2006 con la quale il comune di Pace del Mela ha precisato, in merito alla citata nota prot. n. 7074/QdV/DI/IX/VII/VIII del 5 aprile 2006 che «la perimetrazione definitiva dovrà essere ricompresa tra il confine di San Filippo del Mela, il torrente Muto e a monte con la linea ferrata PA-ME» ed ha altresì evidenziato «la presenza di n. 2 siti oggetto di discarica di rifiuti solidi urbani»;

Viste le note prot. n. 11/sind del 21 aprile 2006 e prot. n. 8136/P del 3 luglio 2006, con le quali il comune di San Filippo del Mela, in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 7074/QdV/DI/IX/VII/VIII del 5 aprile 2006 ha espresso il proprio dissenso all'inclusione del territorio comunale nel perimetro del sito in questione attesa l'espressione letterale del comma 561 della legge n. 266/2005, che, a parere del Comune medesimo, limita il perimetro del sito all'area industriale del solo comune di Milazzo;

Tenuto conto che, sia in relazione al titolo del comma in questione che in base al principio di precauzione, ai fini della citata perimetrazione occorre far riferimento all'area dell'agglomerato industriale di Milazzo, considerata potenzialmente inquinata e ricadente nei cinque Comuni citati, e non solo alla porzione ricadente nel territorio del comune di Milazzo;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio prot. n. 10453/Q.d.V./DI/IX/VII/VIII del 26 maggio 2006 concernente la trasmissione, tra gli altri, ai comuni interessati di Milazzo, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, San Filippo del Mela e San Pier Niceto della propria proposta di perimetrazione provvisoria del sito con l'invito ai Comuni medesimi e, attraverso questi a tutti gli altri soggetti interessati, a partecipare ad apposita Conferenza di servizio indetta per il giorno 4 luglio 2006 presso la sede ministeriale;

Visti gli esiti della Conferenza dei servizi del 4 luglio 2006 e della riunione del 12 luglio 2006, concernenti l'approvazione della perimetrazione provvisoria del sito di bonifica di interesse nazionale «Area industriale di Milazzo»;

Vista la nota prot. n. 058/DIRGE/RM/ab del 14 luglio 2006 con la quale la Raffineria di Milazzo S.C.p.A. ha chiesto l'inserimento nel perimetro del sito delle aree denominate A1 e A2 della planimetria allegata alla nota medesima;

Ritenuto di dover accogliere la suindicata proposta in quanto trattasi di aree contigue allo stabilimento industriale in questione e già inserite nel proprio piano di caratterizzazione;

Considerato che durante la riunione del 12 luglio 2006 il sindaco del comune di Milazzo ed il Sindaco del comune di Pace del Mela hanno rispettivamente chiesto di sottoporre ad accertamenti volti ad individuare eventuali situazioni di inquinamento il tratto terminale del torrente Mela e le aree interessate dalla ricaduta dei fumi provenienti dagli stabilimenti industriali;

Ritenuto di dover accogliere la suindicata proposta in base al principio di precauzione;

Ritenuto di dover comunque riservarsi la possibilità di individuare ulteriori aree per le quali emerga una situazione di inquinamento tale da rendere necessari ulteriori accertamenti o interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica;

Considerato che sulle aree perimetrate sarà effettuata attività di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza di emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:75.000 allegata al presente decreto.

2. La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in copia conforme presso la regione Siciliana.

3. L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto ad eventuali, ulteriori aree che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli enti locali, non sono state individuate con il presente decreto.

4. Il tratto terminale del torrente Mela e le aree interessate dalla ricaduta dei fumi provenienti dagli stabilimenti industriali saranno sottoposte ad accertamenti volti ad individuare eventuali situazioni di inquinamento.

5. La perimetrazione potrà essere modificata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Art. 2.

1. Il presente decreto, con l'allegato, dopo la registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2006

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2006
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 81

ALLEGATO

Perimetrazione del sito di Interesse Nazionale:

"Area industriale di Milazzo"

06A09741

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Verdegira società cooperativa sociale», in Imola, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 8 marzo 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Verdegira società cooperativa sociale», con sede in Imola (Bologna) (codice fiscale 01863941207) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Massimo Lazzari, nato a Ravenna il 15 gennaio 1959 con studio in Ravenna, via G. Bruno n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2005

Il Ministro: BERSANI

06A09722

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Villa Società cooperativa a r.l.», in Serravalle Pistoiese, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'istanza dei liquidatori volontari dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «La Villa Società cooperativa a r.l.», con sede in Serravalle Pistoiese (Pistoia) (codice fiscale 01148730474) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Giuseppe Versace, nato a Roma il 24 febbraio 1970, con studio in Bologna, via Arienti n. 33, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2005

Il Ministro: BERSANI

06A09723

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Itaca Soc. coop. sociale a r.l.», in Fano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 febbraio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Itaca Soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Fano (Pesaro) (codice fiscale 90011780419) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Liliana Di Iorio, nata ad Ancona il 27 luglio 1967, con studio in Ancona, via Stamira n. 13, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2005

Il Ministro: BERSANI

06A09724

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Point Società cooperativa», in Castelfidardo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria/straordinaria in data 14 febbraio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Point Società cooperativa», con sede in Castelfidardo (Ancona) (codice fiscale 02088500422) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Enrico Piermartiri, nato a Sant'Elpidio a mare (Ascoli Piceno) il 30 ottobre 1963, con studio in Fermo (Ascoli Piceno), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2005

Il Ministro: BERSANI

06A09725

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «C.E.A.M. Cooperativa edile attività miste Piccola società cooperativa a r.l.», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la sentenza n. 132/06 datata 3 maggio 2006 dal Tribunale di Firenze con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.E.A.M. Cooperativa edile attività miste Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Firenze (codice fiscale 05144970489) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Stefano Grossi, nato a Roma il 2 gennaio 1963, con studio in Roma, via Francesco Crispi n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2005

Il Ministro: BERSANI

06A09726

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Programmazione delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate mediante le intese istituzionali di programma e gli accordi di programma quadro. (Deliberazione n. 14/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

Vista in particolare la lettera *c)* dello citato comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di programma quadro (APQ), quale strumento della programmazione negoziata, dedicato alla attuazione di un'intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'accordo di programma quadro deve contenere;

Vista la delibera di questo Comitato 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997), concernente la «Disciplina della programmazione negoziata» e, in particolare, il punto 1 concernente l'intesa istituzionale di programma nel quale, alla lettera *b)*, è previsto che gli accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui all'art. 2, comma 203, lettera *c)*, della legge n. 662/1996;

Vista la delibera di questo Comitato 25 maggio 2000, n. 44 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000), concernente gli «Accordi di programma quadro - Gestione degli interventi tramite applicazione informatica»;

Vista la delibera di questo Comitato 2 agosto 2002, n. 76 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/2003, S.O.), concernente gli «Accordi di programma quadro - Modifica scheda-intervento di cui alla delibera n. 36/2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio»;

Vista la circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ emanata dal Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese e trasmessa alle Amministrazioni regionali con nota n. 0032538 del 9 ottobre 2003;

Vista la delibera di questo Comitato 29 settembre 2004, n. 20 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265/2004), concernente la «Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2004-2007 (legge finanziaria 2004)», la quale, al punto 3.7, prevede l'adozione di una successiva delibera di questo Comitato che disciplini le modalità di rafforzamento del governo delle intese istituzionali di programma e in particolare il ruolo dei comitati istituiti nel loro ambito;

Vista la delibera di questo Comitato 27 maggio 2005, n. 35 (*Gazzetta Ufficiale* n. 237/2005), concernente la «Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2005-2008 (legge finanziaria 2005)»;

Visto in particolare il punto 4.6 della citata delibera n. 35/2005, nel quale si prevede un confronto con le Regioni - in attuazione delle indicazioni contenute nel punto 3.7 della delibera CIPE n. 20/2004 - che conduca ad una proposta per questo Comitato volta a rafforzare e semplificare lo strumento delle intese;

Acquisito l'esito di tale confronto che ha portato alla definizione, da parte delle Amministrazioni centrali e delle regioni e province autonome, di un insieme di proposte finalizzate al rafforzamento ed alla semplificazione delle intese, così come a migliorare il quadro delle regole previste dalla citata delibera n. 20/2004;

Acquisito, sul relativo documento, il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, espresso nella seduta del 15 dicembre 2005;

Acquisite alcune ulteriori proposte di integrazione del citato documento, esaminate favorevolmente dalla predetta Conferenza permanente nella seduta del 16 marzo 2006;

Su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per lo sviluppo e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Governo dell'intesa istituzionale di programma.

1.1. Il punto 1.3, lettera *d)*, primo capoverso, della delibera CIPE 29/1997 è così riformulato:

«Ogni intesa deve specificare, con riferimento ad un arco temporale triennale»:

1.1.1. Le modalità di periodica verifica e di aggiornamento degli obiettivi generali nonché degli strumenti attuativi dell'intesa istituzionale di programma da parte dei soggetti sottoscrittori, che a tal fine danno vita ad un apposito «Comitato intesa paritetico», composto da rappresentanti politici e dall'alta amministrazione, deputato a:

a) esaminare l'andamento dell'intesa;

b) analizzare le esigenze di sviluppo regionale;

c) verificare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo;

d) esaminare l'andamento degli accordi, per valutare le ragioni di eventuali ritardi nell'avanzamento e favorire l'individuazione di azioni utili a superarli, anche in relazione ai sistemi premiali e sanzionatori collegati all'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS);

e) decidere in merito ai problemi non risolti al «Tavolo dei sottoscrittori».

1.1.2. Per ogni Accordo di programma quadro (APQ) viene inoltre costituito un «Tavolo dei sottoscrittori», composto dai firmatari o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal Responsabile dell'APQ e dai sottoscrittori, utili al procedere degli interventi programmati e quindi decidere in materia di:

a) riattivazione o annullamento degli interventi;

b) riprogrammazione di risorse ed economie;

c) modifica delle coperture finanziarie degli interventi;

d) promozione di atti integrativi o passaggio di interventi dalla sezione «programmatica» a quella «attuativa».

e) attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti, anche attraverso la facoltà di modificare, mediante le risorse premiali, la quota di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori degli interventi.

1.2. Il «Comitato dell'intesa paritetico» opererà anche attraverso la convocazione diretta dei vertici delle società operanti sul territorio nazionale (ANAS, Rete ferroviaria italiana, ENAC, ENAV, Autorità portuali, ecc.).

1.3. Entrambi gli organismi adottano regolamenti interni per disciplinare le proprie modalità di funzionamento.

1.4. La Conferenza Stato-Regioni valuta e dirime le questioni che non hanno trovato composizione negli organi di governance dell'intesa.

1.5. Le intese istituzionali di programma già sottoscritte tra Governo e regioni e province autonome sono integrate con le disposizioni riportate al precedente paragrafo.

2. Stipula e aggiornamento degli accordi di programma quadro.

2.1. L'attribuzione alle Amministrazioni destinatarie delle risorse del FAS da ricomprendere nell'ambito

della intese Istituzionali di Programma e dei relativi APQ è subordinata al rispetto degli adempimenti di seguito indicati.

2.2. Fase I - «Informativa delle Amministrazioni centrali»: entro 31 luglio, le Amministrazioni centrali inviano ad ogni regione e provincia autonoma una informativa relativa alla loro programmazione di medio periodo — risorse ordinarie e risorse aggiuntive — sul territorio; questa informativa deve essere coerente con gli atti di programmazione nazionale e comunitaria vigenti e comprensiva dell'illustrazione relativa all'utilizzo immediato delle risorse disponibili (FAS, ulteriori risorse aggiuntive, risorse ordinarie).

2.3. Fase 2 - «Riparto settoriale»: entro il 30 settembre, ogni regione e provincia autonoma comunica al CIPE ed alle Amministrazioni centrali il riparto settoriale delle risorse del FAS loro assegnate, che esplicita le motivazioni collegate alla ripartizione settoriale delle risorse e che per ogni settore illustra:

a) le strategie e gli obiettivi che l'Amministrazione regionale intende perseguire con le risorse assegnate anche in relazione con l'andamento complessivo dell'intesa e degli interventi;

b) la coerenza con gli atti di programmazione settoriale di riferimento (comunitaria, nazionale e regionale);

c) l'intenzione di procedere con nuovi accordi o con atti integrativi (nel caso in cui resti immutato il quadro strategico e normativo di riferimento).

2.4. Fase 3 - «Definizione del quadro strategico dell'APQ».

2.4.1. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, sulla base delle comunicazioni di cui alle precedenti fasi, le regioni e le Amministrazioni centrali condividono un documento denominato «Quadro strategico dell'APQ» che impegna le Amministrazioni coinvolte anche per i successivi atti programmatici di competenza.

2.4.2. In ogni «Quadro strategico dell'APQ» dovranno essere definiti i seguenti punti:

a) gli obiettivi dell'azione congiunta Stato, regioni e province autonome che si propone di conseguire tramite gli interventi che verranno inseriti nell'APQ di riferimento;

b) la strategia settoriale mediante la quale si intende conseguire i predetti obiettivi;

c) la coerenza con le programmazioni di riferimento (comunitarie, nazionali, regionali);

d) i criteri e le priorità da utilizzare per la selezione degli interventi da inserire in APQ;

e) il quadro finanziario, ovvero le risorse aggiuntive nazionali e comunitarie, le risorse ordinarie statali e regionali coinvolte;

f) la data prevista di stipula degli APQ e degli Atti integrativi (non successiva al 31 luglio).

2.4.3. Nel caso si proceda con un Atto integrativo saranno definiti solo i punti *d)*, *e)* e *f)* del punto 2.4.2.

2.4.4. Al fine di accelerare le procedure, le regioni e le province autonome inviano ai soggetti sottoscrittori, dopo il 30 settembre e comunque entro il 30 novembre, per ogni APQ o atto integrativo, una proposta di «Quadro strategico dell'APQ».

2.5. Fase 4 - «Stipula dell'APQ».

2.5.1. Entro la data di stipula prevista al punto *f)* del punto 2.4.2 dovranno essere sottoscritti gli APQ o atti integrativi, con le seguenti modalità:

a) entro i 30 giorni prima della data di sottoscrizione le Amministrazioni, ciascuna per le rispettive competenze istituzionali e finanziarie, propongono, sulla base delle priorità del quadro strategico dell'accordo, gli interventi per la sezione «attuativa» e per la «sezione programmatica» e li presentano ai sottoscrittori; la proposta è accompagnata da una relazione tecnica del nucleo di valutazione dell'Amministrazione regionale o centrale che contiene:

I) elementi di valutazione circa la rispondenza della proposta ai criteri di coerenza programmatica, la coerenza interna (la coerenza dell'insieme della proposta formulata) ed esterna (la coerenza della proposta rispetto agli altri strumenti con cui si attua la politica di sviluppo di quella Amministrazione);

II) elementi informativi sui principali effetti economico-sociali attesi dalla proposta;

III) una sintesi delle valutazioni di fattibilità esistenti per gli interventi proposti;

IV) l'indicazione degli interventi di importo superiore a 10 milioni di euro (quando reputato opportuno dalla Regione anche al di sotto) per i quali appaiono opportuni, ai fini dell'attuazione amministrativa, approfondimenti relativi alla fattibilità tecnica, procedurale e/o economico-finanziaria prima della firma dell'APQ, al fine di assicurare più adeguate condizioni di realizzazione;

b) redazione dell'atto (articolato e relazione tecnica) ed inserimento delle schede intervento nell'Applicativo intese.

2.6. Le regioni e le province autonome, nelle forme e modalità autonomamente individuate, assicurano informazione al partenariato economico e sociale circa le scelte programmatiche e i risultati conseguiti. Di questa informazione verrà dato conto nel documento di cui al punto 2.4.

3. Istruttoria e selezione dei progetti.

3.1. Le Amministrazioni beneficiarie delle risorse scelgono, in primo luogo, in piena autonomia, secondo una tassonomia codificata, i settori nel cui ambito rientrano i progetti da finanziare.

3.2. Gli interventi sono selezionati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) coerenza programmatica: per ogni Amministrazione centrale e regionale la coerenza programmatica è stabilita facendo riferimento ai criteri specificati nel quadro strategico dell'APQ, come definito al punto 2.4.;

b) avanzamento progettuale: la selezione dei progetti, una volta rispettata la coerenza programmatica, privilegia per settori omogenei i progetti che abbiano un profilo di spesa anticipato.

3.3. Viene inoltre previsto che una quota, pari almeno al 30% delle risorse ordinarie ripartite su base regionale nell'ambito del rifinanziamento della legge n. 208/1998, sia destinata dalle regioni e dalle province autonome a favore di interventi di rilievo strategico per il finanziamento di opere comprese nel primo programma delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera CIPE n. 121/2001.

3.4. In caso di mancata assegnazione del 30% alle suddette opere, le parti sono tenute a dare evidenza delle motivazioni (quali la non coincidenza delle aree territoriali eleggibili, la non corrispondenza tra il fabbisogno finanziario dell'opera e la disponibilità esistente o l'esistenza di un forte e documentato fabbisogno strategico alternativo). In tal caso la quota di risorse finalizzata alle suddette opere sarà programmata dalle Regioni a favore di interventi selezionati secondo le procedure ordinarie.

3.5. Gli interventi inseriti in un APQ sono assegnati a due differenti sezioni:

a) la «Sezione attuativa», che comprende gli interventi immediatamente attivati alla firma dell'atto;

b) la «Sezione programmatica», nella quale sono inseriti interventi coerenti con gli obiettivi e criteri dell'accordo ma che non dispongono delle condizioni tecnico-finanziarie (ad esempio, copertura finanziaria non completa) per essere immediatamente attivati.

3.6. L'istruttoria dell'APQ da parte dei sottoscrittori deve riguardare tutti gli interventi inseriti in APQ, sia quelli della «sezione attuativa» sia della «sezione programmatica».

3.7. Gli interventi da inserire nella «Sezione attuativa» debbano essere corredati, di norma, di progettazione preliminare.

3.8. Gli interventi della «sezione programmatica» sono approvati dai sottoscrittori al momento della stipula dell'atto, e nei mesi successivi alla sottoscrizione potranno passare alla sezione «attuativa» dello stesso APQ non appena siano mature le condizioni tecnico-finanziarie. Questo passaggio tra le due sezioni avverrà mediante proposta della regione, anche su indicazione del responsabile dell'accordo, al tavolo dei soggetti sottoscrittori per l'assunzione della decisione relativa. Il Ministero dell'economia e finanze provvederà ad acquisire, nei successivi 15 giorni, il formale assenso da parte dei sottoscrittori. Successivamente, il responsabile dell'accordo curerà l'inserimento dei dati nell'applicativo intese ed a seguito della validazione dati il Ministero dell'economia e finanze comunicherà il compimento della procedura.

3.9. L'inserimento di ulteriori interventi nella sezione programmatica o attuativa dell'APQ - indipendentemente da proponente o fonte finanziaria e seppur coerenti con le strategie condivise - deve essere effettuato mediante «Atto integrativo» sottoscritto dai firmatari dell'APQ originario.

3.10. Il valore dell'APQ è costituito dal costo complessivo degli interventi della «sezione attuativa».

3.11. È possibile finanziare interventi per i quali l'aggiudicazione dei lavori - ovvero dei servizi o delle forniture nel caso non si tratti di lavori pubblici - sia avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria che stanzia le risorse del FAS interessate.

3.12. Le risorse finanziarie che si rendano eventualmente disponibili dovranno essere programmate prioritariamente all'interno delle liste della «Sezione programmatica» di cui al punto 3.5. Nell'ambito dell'APQ vengono indicati i modi dell'impiego delle risorse che si rendono disponibili a seguito della sostituzione delle fonti di finanziamento.

3.13. Nel caso di definanziamenti e contestuali riprogrammazioni si seguono le procedure del punto 3.8.

4. Trasferimento delle risorse.

4.1. Il trasferimento delle risorse del FAS, ripartite ex ante e premiali, per le quali è prevista l'utilizzazione nell'ambito degli APQ, è condizionato al corretto inserimento e aggiornamento dei dati di monitoraggio degli APQ secondo quanto stabilito rispettivamente dalle delibere di questo Comitato n. 44/2000 e n. 76/2002 e dal documento di cui all'allegato n. 4 della delibera n. 17/2003.

4.2. La procedura per il trasferimento delle risorse FAS programmate in APQ relative ad interventi inseriti nella «Sezione attuativa» verrà avviata - nei limiti delle disponibilità in termini di residui, competenza e cassa - per ogni Amministrazione regionale o centrale destinataria delle stesse con le seguenti modalità:

a) il 20% entro 60 giorni dalla data di stipula dell'atto;

b) l'80% in ragione dello stato di avanzamento dei costi rilevati periodicamente dall'Applicativo Intese.

5. Attribuzione delle risorse.

5.1. Le risorse del FAS programmate in interventi per i quali non si sia raggiunto l'obiettivo di aggiudicare i lavori - ovvero i servizi o le forniture nel caso non si tratti di opere pubbliche - entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla pubblicazione della delibera CIPE di riferimento - come risulta dai dati forniti dalle Amministrazioni centrali e regionali destinatarie delle risorse stesse - saranno disimpegnate e verranno riprogrammate da questo Comitato, secondo le procedure contabili previste dall'art. 5, comma 3, della legge n. 144/1999.

5.2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 5.1, la riprogrammazione delle risorse da parte delle amministrazioni beneficiarie potrà avvenire unicamente secondo le seguenti modalità:

5.2.1. La Regione nel corso del monitoraggio precedente alla predetta scadenza (quindi del 30 giugno) può proporre, sulla base di opportune verifiche, una rimodulazione delle risorse non aggiudicabili alla data del 31 dicembre, sanzionando le stazioni appaltanti con il definanziamento degli interventi.

5.2.2. In tal caso le suddette risorse potranno essere finalizzate a nuovi interventi attuati da soggetti differenti da quelli definanziati. Si applicano le procedure del punto 3.8, se l'intervento è già inserito nella sezione programmatica o del punto 3.9, se nuovo intervento..

5.2.3. La procedura di riprogrammazione dovrà concludersi entro il 31 ottobre del terzo anno successivo alla pubblicazione della delibera CIPE e i nuovi interventi dovranno essere aggiudicati all'interno dei 12 mesi successivi alla data del suddetto monitoraggio.

5.3. La sanzione sarà applicata da parte di questo Comitato, ai singoli interventi che non abbiano aggiudicato nei tempi previsti, con le seguenti modalità:

a) per gli interventi con procedura di gara aperta alla scadenza prestabilita si applica una sanzione a valere sui successivi riparti sulla quota di risorse assegnate alla regione o provincia autonoma;

b) per gli interventi che alla scadenza prestabilita non abbiano ancora aperto la procedura, si procederà al disimpegno sulla delibera di finanziamento dell'intero ammontare delle risorse FAS programmate.

5.4. Le regioni e province autonome hanno la facoltà di trasferire ai soggetti attuatori le eventuali sanzioni comminate da questo Comitato.

5.5. Le risorse disimpegnate verranno riprogrammate da questo Comitato tenendo conto del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili.

6. Attribuzione della quota accantonata per la premialità.

6.1. In linea con quanto previsto dall'art. 73 della legge finanziaria 2002 che prevede il ricorso a metodi premiali nella destinazione delle risorse per interventi nelle aree depresse, le risorse premiali accantonate e destinate alle regioni e province autonome di ciascuna delle due macroaree del Mezzogiorno e del Centro-Nord e alle Amministrazioni centrali saranno attribuite pro quota dal CIPE alle Amministrazioni destinatarie che soddisferanno, in tutto o in parte, i criteri di cui al punto 6.2.

6.2. In particolare, l'attribuzione della risorse premiali di cui al punto 6.1 è subordinata:

6.2.1. Per le Amministrazioni centrali (20% delle risorse premiali) alla trasmissione, entro il 31 luglio, ad ogni regione e provincia autonoma dell'informativa relativa alla loro programmazione di medio periodo di cui al punto 2.2.

6.2.2. Per le regioni e province autonome (20% delle risorse premiali) alla trasmissione, entro il 30 settembre, del riparto settoriale di cui al punto 2.3.

6.2.3. Per le Amministrazioni centrali e per le regioni e province autonome (rispettivamente 40% e 20% delle risorse premiali) alla concertazione del quadro strategico dell'APQ, di cui al punto 2.4, e alla sua trasmissione, entro il 31 gennaio, al Servizio centrale di Segreteria del CIPE ed al Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese;

6.2.4. Per le Amministrazioni centrali e per le regioni e province autonome (rispettivamente 40% e 20% delle risorse premiali, da calcolare a livello di APQ in ragione del valore del finanziamento del FAS di interesse) alla programmazione, entro il 31 luglio, mediante APQ di cui al punto 2.5, delle risorse del FAS assegnate nell'anno precedente.

6.2.5. Per le regioni e province autonome (40% delle risorse premiali) all'aggiudicazione dei lavori - ovvero dei servizi o delle forniture nel caso non si tratti di lavori pubblici - per i singoli interventi entro il 30 settembre del terzo anno successivo all'adozione della delibera CIPE di riferimento. L'importo verrà calcolato in ragione del valore del finanziamento del FAS di interesse degli interventi. Le regioni potranno assegnare prioritariamente le risorse premiali acquisite alle stazioni appaltanti performanti, in ragione del volume delle risorse del FAS interessate.

6.3. Le regioni destinano le risorse premiali alle stazioni appaltanti performanti sulla base di criteri individuati dalle regioni stesse, condivisi negli accordi di programma quadro, tra i quali va previsto anche un incentivo al raggiungimento di un obiettivo di costo realizzato pari al 35% del costo totale entro il 31 dicembre del terzo anno dalla stipula degli APQ.

6.4. Le risorse che risultano non aggiudicabili con i predetti criteri di performance, sono destinate ad altri interventi delle «liste programmatiche» con le procedure dei punti *c)* e *d)* del punto 4.

6.5. Il meccanismo di attribuzione della riserva premiale consente di attribuire alle regioni e alle province autonome anche solo una parte della riserva a seconda del numero di criteri soddisfatti e del peso di questi.

6.6. Nel caso in cui, entro il 31 maggio di ciascun anno, non sia avvenuta sul sito web del CIPE la pubblicazione della delibera di riparto del FAS, le date relative ai meccanismi premiali indicati al precedente punto 6.2 saranno traslate, con apposito atto del Servizio centrale di segreteria dei CIPE per tenere conto della effettiva data di pubblicazione della delibera stessa.

6.7. Le eventuali eccedenze derivanti dalla mancata attribuzione delle risorse premiati costituiscono disponibilità separate per ognuna delle tre categorie - regioni del Mezzogiorno, regioni del Centro-Nord e Amministrazioni centrali - da attribuire nell'ambito di ciascuna categoria, a seconda della provenienza della mancata performance, alle Amministrazioni concorrenti che abbiano soddisfatto integralmente tutti i criteri di pre-

mialità ad esse applicabili, proporzionalmente alla propria quota iniziale di risorse e, comunque, per un importo non eccedente il triplo della quota premiale potenzialmente di propria pertinenza.

6.8. Le risorse derivanti dal fondo di premialità verranno programmate mediante APQ secondo le modalità indicate al punto 3.

6.9. Le eventuali eccedenze non attribuibili saranno riprogrammate da questo Comitato per il finanziamento di altre iniziative nel rispetto delle tre categorie di provenienza delle risorse, regioni del Mezzogiorno, regioni del Centro-Nord e Amministrazioni centrali.

6.10. Per la verifica dei criteri di premialità questo Comitato si avvale delle informazioni contenute nella banca dati di monitoraggio degli APQ. In sintonia con i criteri comunitari, verranno effettuate verifiche a campione in loco.

7. Modalità di applicazione.

7.1. Le disposizioni di cui ai punti precedenti entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, con le modalità indicate ai successivi punti 7.2, 7,3 e 7.4. Le Amministrazioni regionali e centrali interessate possono operare, in linea con le nuove procedure, dalla data di adozione della presente delibera.

7.2. Le disposizioni relative ai punti 3.11, 3.12 secondo periodo, 4, 5.2 (ad eccezione del secondo periodo del punto 5.2.2), 5.4, 5.5 e 6.3 verranno applicate alle risorse FAS stanziate a partire dalla legge finanziaria 2004.

7.3. Le disposizioni relative ai punti 2 e 3 verranno applicate alle risorse FAS stanziate a partire dalla legge finanziaria 2006.

7.4. Le restanti disposizioni verranno applicate a tutte le risorse FAS.

Roma, 22 marzo 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 1

ANNOTAZIONE:

La Corte dei conti, nel registrare la delibera CIPE n. 14/2006, ha segnalato l'esigenza di un adeguato coordinamento tra la disposizione di cui al punto 1.4 della stessa delibera e la seconda frase del capoverso del punto 1.3, lettera *d)* della delibera CIPE n. 29/1997 (La Conferenza è altresì sentita sugli argomenti sui quali si registri un dissenso tra le parti nel comitato di gestione»). In merito si precisa che la predetta disposizione di cui al punto 1.4 implicitamente abroga la seconda frase del secondo capoverso dell'art. 1.3, lettera *d)* della delibera n. 29/1997 sopra riportata.

06A09721

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 27 ottobre 2006.

Norme di attuazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, concernente la delega delle funzioni amministrative statali in materia di catasto edilizio urbano alla Provincia autonoma di Trento, per i Comuni di Magasa, Valvestino e Pedemonte.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto l'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, come integrato dal decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 196, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano;

Vista la legge regionale Trentino-Alto Adige 17 aprile 2003, n. 3, concernente la delega di funzioni amministrative alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la richiesta del Comune di Magasa (Brescia), presentata in data 5 luglio 2006;

Vista la richiesta del Comune di Valvestino (Brescia), presentata in data 7 luglio 2006;

Vista la richiesta del Comune di Pedemonte (VI), presentata in data 30 giugno 2006;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 1659 del 18 agosto 2006;

Considerata la necessità di adottare il provvedimento di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280;

D'intesa con la Provincia autonoma di Trento;

Dispone:

Art. 1.

Funzioni in materia di catasto edilizio urbano nell'ambito dei Comuni di Magasa, Valvestino e Pedemonte

1. Dal 1° dicembre 2006 le funzioni amministrative statali in materia di catasto edilizio urbano nell'ambito dei Comuni di Magasa (Brescia), Valvestino (Brescia) e Pedemonte (Vicenza) sono esercitate, per delega dello Stato, dalla Provincia autonoma di Trento.

2. Dalla medesima data, per i comuni di cui al comma 1, la conservazione del catasto edilizio urbano è assicurata dal Servizio catasto della Provincia autonoma di Trento.

3. Con determinazione del Dirigente del Servizio catasto della Provincia autonoma di Trento sono individuati gli uffici presso i quali vengono espletate le attività di conservazione di cui al comma 2.

Art. 2.

Adempimenti tecnici degli uffici

1. Al fine di attuare la disposizione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, l'Agenzia del rerritorio trasferisce alla Provincia autonoma di Trento gli atti del catasto edilizio urbano relativi ai comuni di cui all'art. 1, nonché la relativa documentazione e le informazioni contenute nella base informativa.

2. Per consentire l'espletamento degli adempimenti tecnici, connessi al trasferimento di cui al comma 1, l'attività di aggiornamento degli atti del catasto edilizio urbano dei Comuni di Magasa (Brescia), Valvestino (Brescia) e Pedemonte (Vicenza), nonché di consultazione dei relativi atti cartacei, è sospesa dal 13 novembre 2006.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 ottobre 2006

Il direttore dell'Agenzia: PICARDI

06A09718

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 26 ottobre 2006.

Autorizzazione di Chiara Assicurazioni Compagnia di Assicurazioni sui Danni Società per Azioni, in breve Chiara Assicurazioni S.p.a., in Desio, all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2470).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nonché per la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il provvedimento Isvap n. 1617/G del 21 luglio 2000, recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'ari. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Vista l'istanza del 31 luglio 2006 con la quale Chiara Assicurazioni S.p.a., con sede in Desio (Milano), via Rovagnati n. 1, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 13. R.C. generale, 16. Perdite pecuniarie di vario genere e 18. Assistenza, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Considerato che il programma di attività e la relazione tecnica presentata da Chiara Assicurazioni S.p.a. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 12, 14 e 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 e che le norme statutarie della società sono conformi alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella seduta del 19 ottobre 2006, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone:

La società Chiara Assicurazioni Compagnia di Assicurazioni sui Danni Società per Azioni, in breve Chiara Assicurazioni S.p.a., con sede in Desio (Milano), via Rovagnati n. 1, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 13. R.C. generale, 16. Perdite pecuniarie di vario genere e 18. Assistenza, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ne è approvato lo statuto ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP.

Roma, 26 ottobre 2006

Il presidente: GIANNINI

06A09720

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA

DECRETO RETTORALE 13 ottobre 2006.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, emanato con decreto del Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta in data 21 settembre 2000;

Visto il decreto rettorale n. 18, prot. n. 1501/A2 del 4 aprile 2002, recante modifiche allo statuto di ateneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2002.

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» ed, in particolare, l'art. 17, comma 120, il quale prevede, tra l'altro, che le funzioni amministrative concernenti lo statuto dell'Università istituita in Valle d'Aosta siano esercitate dal Ministero dell'università e della ricerca previa intesa con la regione autonoma Valle d'Aosta;

Visto il decreto 31 ottobre 2000 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente l'autorizzazione all'Università non statale legalmente riconosciuta della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, istituita in attuazione dell'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed, in particolare, gli articoli 6 e 16;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, dello statuto di ateneo il quale dispone che la revisione dello statuto stesso è proposta dal Consiglio dell'università o dal senato accademico ed è deliberata dai due organismi in seduta congiunta, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti;

Constatata l'esigenza di procedere ad una revisione dello statuto al fine di adeguarlo in modo più puntuale alla situazione attuale dell'Università, sorto il profilo dell'organizzazione delle attività amministrative, gestionali didattiche e scientifiche;

Vista la deliberazione, adottata in seduta congiunta dal consiglio e dal senato accademico dell'Università n. 1A del 20 giugno 2006, avente ad oggetto «Modifiche allo statuto dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello statuto di ateneo»;

Atteso che con nota prot. univ. n. 4707/A2, in data 21 giugno 2006, sono state inoltrate al Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta, a cura della direzione amministrativa, le modifiche come approvate dal consiglio dell'Università allo statuto di ateneo di cui sopra per gli atti di competenza ai sensi dell'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la nota del direttore della direzione delle politiche educative, dipartimento della sovrintendenza agli studi, assessorato all'istruzione e cultura, prot. n. 27958 con la quale è stata trasmessa la deliberazione della giunta regionale della Valle d'Aosta n. 1771, adottata in data 21 giugno 2006, concernente l'espressione del parere favorevole in merito alla modificazione dello statuto proposta dall'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste ai fini dell'intesa prevista dall'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Atteso che con nota prot. univ. n. 4767/A2, in data 21 giugno 2006, sono state inoltrate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, direzione generale per l'università, ufficio I, a cura della direzione amministrativa, le modifiche come approvate dal consiglio dell'università allo statuto di ateneo di cui sopra per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota prot. n. 2524 in data 26 giugno 2006, con la quale la direzione generale per l'università, ufficio I, Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica, del Ministero dell'università e della ricerca ha comunicato di non avere rilievi in relazione alle modifiche apportate allo statuto dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello statuto di ateneo;

Ritenuto che risulta essere, quindi, concluso il prescritto procedimento per la revisione dello statuto dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la

Vallée d'Aoste, emanato con decreto del Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta in data 21 settembre 2000 e sm. e i.;

Preso atto che, in ragione di quanto sopra richiamato, si rende necessario procedere all'emanazione della revisione dello statuto;

Decreta:

1. È emanato il testo di revisione dello statuto, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante, in lingua italiana e in lingua francese.

2. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato, è pubblicato all'albo di ateneo, e inviato ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 168/1989 al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Lo statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 13 ottobre 2006

Il rettore: PASSERIN D'ENTRÈVES

ALLEGATO

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA

STATUTO DI ATENEO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

ISTITUZIONE DELL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA - PRINCIPI DIRETTIVI

Art. 1.

Istituzione dell'Università non statale legalmente riconosciuta della Valle d'Aosta

1. È istituita, in Aosta, l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste. L'Università della Valle d'Aosta, di seguito denominata Università, è abilitata al rilascio di titoli da studio universitari aventi valore legale ai sensi delle norme nazionali e comunitarie vigenti.

2. L'Università opera nell'ambito delle norme di cui all'art. 33, ultimo comma, della Costituzione e delle altre fonti normative che espressamente individuano come soggetti destinatari le università non statali, nonché dei principi generali della legislazione in materia universitaria, in quanto compatibili.

Art. 2.

Principi generali

1. L'Università sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento.

2. Concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio, anche con particolare riguardo alle specificità linguistico - culturali della regione Valle d'Aosta.

3. Nell'ambito della sua vocazione internazionale promuove la cooperazione culturale e scientifica in particolare con i Paesi appartenenti all'area francofona; favorisce l'integrazione europea delle strutture universitarie, attraverso la mobilità dei docenti e degli studenti, nonché il riconoscimento dei *curricula* didattici e dei titoli accademici.

Art. 3.

Libertà di ricerca e di insegnamento

1. L'Università, nel perseguimento dei propri fini istituzionali assicura libertà di ricerca e di insegnamento.

2. L'attività di ricerca, che trova nell'Università la sua sede primaria, è compito qualificante di ogni professore e ricercatore. L'Università garantisce la libertà di insegnamento ai singoli docenti e garantisce, altresì, autonomia alle strutture didattiche, nei limiti previsti dal presente statuto.

3. Ogni valutazione sull'attività di ricerca e di insegnamento è esclusivamente riservata ad organismi scientifici competenti.

4. Il Comitato dei garanti presenta periodicamente al consiglio dell'università e al senato accademico, riuniti in apposita seduta congiunta, una relazione sullo stato dell'attività didattica e di ricerca e sulla qualità dei risultati raggiunti.

Art. 4.

Diritto allo studio e servizi agli studenti

1. L'Università organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario e si impegna a favorire quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo.

2. Il Regolamento didattico di ateneo definisce le diverse tipologie di studenti sulla base di standard qualitativi e quantitativi di impegno dedicato all'Università e allo studio universitario. Gli interventi per l'attuazione del diritto allo studio e la disciplina della partecipazione agli organi collegiali sono tenuti ad operarvi adeguato riferimento, anche con riguardo all'effettiva osservanza dei principi di cui al successivo art. 5.

3. L'Università promuove le attività culturali e ricreative degli studenti attraverso apposite forme organizzative e rappresentative, convenzionandosi con gli enti pubblici e privati, nonché con le associazioni, operanti in tali ambiti.

4. L'Università collabora alla promozione delle attività sportive tramite apposite convenzioni con enti locali e nazionali preposti all'attuazione dello sport in ambito universitario.

Art. 5.

Principi comuni di comportamento

1. Il personale docente e tecnico-amministrativo e gli studenti riconoscono come comuni i seguenti principi e criteri di comportamento:

a) osservanza del presente statuto e impegno personale ad operare per la sua attuazione;

b) rispetto reciproco come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione universitaria e dalla consapevolezza della funzione che essa assolve nella società;

c) rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni destinati dall'ateneo all'attività didattica e di ricerca ed ai servizi generali, preservandone la funzionalità e il decoro.

2. I docenti, inoltre, riconoscono i valori:

a) della cooperazione in materia di attività scientifica, nei limiti consentiti dai caratteri della ricerca;

b) dell'adempimento dei doveri accademici e della collaborazione nell'attività didattica.

3. Gli studenti si impegnano alla frequenza degli insegnamenti e alla diligenza nello studio, alla collaborazione con le altre componenti universitarie e all'impegno fattivo negli organi ove sia richiesta la loro presenza. A tali fini il Consiglio degli studenti può adottare la carta dei diritti e dei doveri degli studenti di cui all'art. 20.

4. Il personale tecnico-amministrativo concorre alla più efficiente utilizzazione delle risorse rese disponibili dall'Università e alla più efficace erogazione dei servizi forniti dalla medesima.

Art. 6.

Principi relativi all'attività amministrativa

1. L'Università adotta il metodo della modalità della programmazione e del controllo di gestione.

2. Il controllo di gestione si fonda sulla valutazione dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività svolta mediante indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalità della loro utilizzazione e i risultati ottenuti, nonché il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati.

3. I risultati del controllo di gestione debbono formare oggetto di apposita valutazione nelle successive determinazioni riservate agli organi di governo dell'Università, anche ai fini della ripartizione delle risorse.

4. L'attività dell'Università si ispira ai principi della responsabilità individuale nell'attuazione delle decisioni, del controllo della regolarità degli atti posti in essere e della verifica dei risultati raggiunti.

Art. 7.

Principi relativi all'organizzazione

1. L'organizzazione dell'Università ha come compito primario quello di assicurare piena funzionalità all'espletamento dell'attività didattica e di ricerca.

2. A tal fine, l'organizzazione è ispirata ai principi della:

a) articolazione dell'ordinamento interno delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio in funzione della peculiarità delle situazioni in cui operano;

b) delegabilità delle funzioni spettanti agli organi monocratici e collegiali, salvo quelle ritenute necessarie all'assolvimento della funzione attribuita all'organo stesso dal presente statuto;

c) collaborazione con soggetti esterni per l'assolvimento dei compiti di cui al primo comma, anche tramite la partecipazione agli organismi previsti all'art. 33.

Capo II

FONTI NORMATIVE

Art. 8.

Statuto e regolamenti di ateneo

1. Il presente statuto è espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università secondo i principi dell'art. 33 della costituzione. La sua revisione è proposta dal consiglio dell'Università o dal senato accademico ed è deliberata dai due organi in seduta congiunta, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

2. I regolamenti di ateneo sono emanati dal rettore previa approvazione a maggioranza assoluta dei componenti:

del consiglio dell'Università, per quanto attiene al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché ai relativi regolamenti attuativi;

del senato accademico, per quanto riguarda il regolamento didattico di ateneo, nonché i relativi regolamenti attuativi.

3. Il consiglio dell'Università può adottare, per specifiche materie e sentito il senato accademico, ulteriori regolamenti di ateneo dichiarandone espressamente la natura.

Art. 9.

Regolamenti delle strutture

1. I regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca sono adottati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti, trasmessi per l'approvazione al senato accademico e emanati con decreto del rettore.

2. Lo statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il regolamento didattico di ateneo, gli altri regolamenti di ateneo e i regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel bollettino ufficiale dell'Università, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di emanazione.

Capo III

ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 10.

Organizzazione

1. Sono organi di governo: il consiglio dell'Università, il presidente del consiglio dell'Università, la giunta esecutiva, il rettore, il senato accademico.

2. È organo consultivo e di proposta degli organi di governo il consiglio degli studenti.

3. Sono strutture didattiche: le facoltà, che possono arruolarsi in corsi di studio di formazione universitaria e *post-lauream.* Sono organi delle strutture didattiche: i consigli di facoltà e i consigli di corso di studio, ove istituiti.

4. Sono strutture di ricerca i dipartimenti.

5. È struttura di amministrazione e supporto tecnico la direzione amministrativa che può articolarsi in servizi ed uffici dislocati anche presso le singole strutture didattiche e di ricerca.

6. È organo di controllo il collegio dei revisori dei conti. Sono organi di valutazione: il nucleo di valutazione, per l'organizzazione e l'attività amministrativa, e il comitato dei garanti, per le attività didattiche e di ricerca.

7. Con apposita delibera del consiglio dell'Università, adottata in conformità al piano triennale di sviluppo dell'ateneo e sentito il nucleo di valutazione per le strutture di cui al comma 5 e il comitato dei garanti per le strutture di cui ai commi 3 e 4, potranno essere costituite altre strutture nei casi in cui si dimostri, con specifica motivazione e verifiche periodiche, che le attività e le finalità previste non possono essere attuate dalle strutture esistenti. La costituzione di nuove strutture didattiche e di ricerca è deliberata su proposta del senato accademico.

Art. 11.

Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da finanziamenti e contributi dello Stato e della regione della Valle d'Aosta, dall'eventuale partecipazione ai progetti dell'U.E., nonché dai beni, contributi, sovvenzioni e fondi devoluti da soggetti pubblici o privati a qualunque titolo.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e contributi universitari e da redditi conseguenti a prestazioni.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 12.

Consiglio dell'Università - Competenze

1. Il consiglio dell'Università stabilisce le linee generali di sviluppo dell'ateneo e sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dello stesso.

2. Il consiglio dell'Università esercita le competenze attribuitegli dal presente statuto e dai regolamenti e, in particolare:

a) determina, coerentemente alle linee generali di sviluppo dell'ateneo ed in funzione delle finalità istituzionali, gli obiettivi strategici di sviluppo per ciascun triennio;

b) approva, valutata la coerenza con gli obiettivi strategici di sviluppo, il piano triennale di sviluppo di Ateneo a ciò destinando le risorse finanziarie disponibili;

c) approva, prima dell'inizio di ogni anno accademico, sulla base del piano triennale di sviluppo, il programma annuale delle attività per quanto riguarda l'acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti;

d) predispone, sentito il senato accademico e in conformità ai criteri formulati nel piano triennale di sviluppo, il piano di sviluppo edilizio dell'Università e approva i relativi interventi attuativi;

e) approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Università;

f) nomina, con decreto del Presidente, il rettore, su una rosa di tre nominativi proposta dal senato accademico, e composta da professori di prima fascia dell'Università e da almeno uno scelto al di fuori dell'Università della Valle d'Aosta tra personalità di alto valore culturale e scientifico riconosciuto a livello internazionale;

g) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché tutti i relativi regolamenti attuativi in esso previsti;

h) approva e delibera le modificazioni all'organico di ateneo del personale docente e tecnico-amministrativo;

i) disciplina l'organizzazione dei servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e il trattamento giuridico-economico del personale ad essi addetto, deliberandone le nomine e le assunzioni;

j) nomina i professori di ruolo e i ricercatori universitari, secondo il procedimento di cui all'art. 34;

k) nomina il direttore amministrativo;

l) delibera, su proposta del senato accademico, l'attivazione delle strutture didattiche e di ricerca previa verifica del rispetto dei criteri di cui all'art. 10, comma 7;

m) delibera, sentito il senato accademico, sull'ammontare complessivo dei finanziamenti per la ricerca;

n) designa, a norma dell'art. 37, il collegio dei revisori dei conti;

o) designa i membri del nucleo di valutazione e del comitato dei garanti così come previsto agli articoli 38 e 39;

p) delibera sulle modalità e sui limiti di ammissione degli studenti, su proposta del senato accademico e valutata l'adeguatezza delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche;

q) delibera sull'ammontare delle tasse di iscrizione, sui contributi ed eventuali oneri;

r) propone modifiche al presente Statuto e le approva secondo il procedimento previsto all'art. 8, comma 1;

s) delibera su ogni altra questione di interesse dell'Università non demandata ad altri organi dal presente statuto.

Art. 13.

Consiglio dell'Università - Composizione

1. Il consiglio dell'Università è composto:

a) dal presidente della regione autonoma Valle d'Aosta, che lo presiede;

b) dal rettore, con funzioni di vice presidente;

c) dal pro-rettore;

d) dal direttore amministrativo;

e) da un rappresentante dei professori di ruolo e da un rappresentante dei ricercatori universitari, eletti secondo modalità e criteri stabiliti dal senato accademico;

f) da un rappresentante degli studenti, eletto tra i componenti del consiglio degli studenti di cui all'art. 20;

g) dall'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura;

h) dal sindaco della città di Aosta;

i) dal presidente del consiglio permanente degli enti locali;

l) da un dirigente del Ministero competente per l'Università, designato dal Ministro;

m) da tre membri nominati dalla giunta regionale della Valle d'Aosta tra persone di alta qualificazione culturale e di riconosciuta competenza gestionale-amministrativa, di cui almeno uno appartenente all'area francofona.

2. Possono, altresì, far parte del Consiglio rappresentanti di enti e soggetti privati che si impegnino a contribuire, per tutta la durata in carica del consiglio, al bilancio dell'Università con l'erogazione di fondi non finalizzati. Tali membri, in numero complessivamente non superiore a tre, sono nominati dalla giunta regionale della Valle d'Aosta su unitaria designazione degli enti e soggetti privati che si impegnano alla contribuzione.

3. I componenti del consiglio rimangono in carica tre anni accademici e possono essere confermati per una sola volta. I componenti, identificati in ragione dell'ufficio ricoperto, fanno parte del Consiglio per la durata del loro mandato.

Art. 14.

Consiglio dell'Università - Funzionamento

1. Il consiglio è convocato dal presidente, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

2. Le modalità di funzionamento del consiglio sono stabilite dal regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 15.

Presidente del consiglio dell'Università

1. Il presidente del consiglio dell'Università convoca e presiede le adunanze del consiglio stesso.

2. In particolare:

a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio, fatta salva la competenza del rettore in materia di ricerca scientifica e di didattica;

b) adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva;

c) ha la rappresentanza legale dell'Università:

d) può delegare al vice presidente, con proprio decreto, specifiche competenze e attribuzioni.

Art. 16.

Giunta esecutiva

1. Il consiglio dell'Università, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di governo dell'ateneo, nomina una giunta esecutiva alla quale possono essere delegate competenze e attribuzioni tra quelle individuate all'art. 12, fatte salve quelle di cui alle lettere *a), b), c), e), f)* e *k),* del comma 2, del medesimo art. 12.

2. La giunta esecutiva è presieduta dal rettore ed è composta da almeno altri quattro e non oltre sei componenti, di cui almeno uno di estrazione accademica, nominati dal consiglio dell'Università nell'ambito dei suoi membri.

3. Il funzionamento della giunta esecutiva è disciplinato da apposito regolamento approvato dal consiglio dell'Università ed emanato con decreto rettorale.

Art. 17.

Rettore

1. Il rettore resta in carica per un quadriennio accademico e può essere confermato una sola volta.

2. Il rettore rappresenta l'Università nelle sedi accademiche e della ricerca scientifica. In particolare:

a) convoca e presiede il senato accademico e ne assicura il coordinamento con il consiglio dell'Università;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del senato accademico;

c) fa parte di diritto, per la durata del mandato, del consiglio dell'Università e della giunta esecutiva;

d) presenta, all'inizio di ogni anno accademico, una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo;

e) nomina, con proprio decreto, i presidi di facoltà, i presidi dei consigli di corso di studi e i direttori dei dipartimenti, eletti dai rispettivi consigli;

f) esercita le attribuzioni specificatamente attribuitegli allo statuto e dai regolamenti e sottoscrive le convenzioni di cooperazione didattica e scientifica.

3. In caso di necessità e indifferibile urgenza può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del senato accademico riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.

4. Il rettore nomina, con proprio decreto, un pro-rettore, scelto tra i professori di prima fascia di ruolo dell'Ateneo, al quale delegare specifiche competenze e attribuzioni.

5. Il rettore può nominare uno o più delegati, scelti tra i professori di ruolo e i ricercatori universitari dell'Ateneo, ai quali affidare compiti istruttori per specifiche materie, nonché per la rappresentanza dell'Ateneo negli organismi regionali, nazionali e internazionali e nei comitati da questi istituiti.

Art. 18.

Senato accademico - Competenze

1. Il senato accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e di ricerca.

2. In particolare:

a) adotta, su proposta dei consigli di facoltà e dei consigli di dipartimento e nel rispetto degli obiettivi strategici di sviluppo, il piano di sviluppo triennale per le attività didattiche e di ricerca;

b) predispone ed approva, prima dell'inizio di ogni anno accademico, il programma annuale per l'attività didattica e scientifica;

c) approva il regolamento didattico di Ateneo e i regolamenti interni adottati dalle strutture didattiche e di ricerca;

d) propone al consiglio dell'Università la disciplina delle procedure di selezione dei professori a contratto;

e) ripartisce tra le singole strutture didattiche e scientifiche le risorse finanziarie assegnate dal consiglio dell'Università;

f) approva la nomina dei professori di ruolo e dei ricercatori universitari;

g) delibera, ai sensi dell'art. 29, comma 4, sulle condizioni per l'istituzione e la disattivazione dei dipartimenti;

h) designa i membri del nucleo di valutazione e del comitato dei garanti così come previsto agli articoli 38 e 39;

i) propone al consiglio dell'Università l'attivazione delle strutture didattiche e di ricerca, in conformità al piano di sviluppo triennale dell'Ateneo e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 10, comma 7;

j) propone al consiglio dell'Università le modalità di ammissione degli studenti ai singoli corsi, sentite le strutture didattiche competenti.

Art. 19.

Senato accademico - composizione e funzionamento

1. Il senato accademico è composto:

a) dal rettore;

b) dal pro-rettore;

c) dai presidi di facoltà e dai presidenti dei comitati di cui all'art. 28, comma 6;

d) dai direttori dei dipartimenti;

e) da due docenti, uno italiano e uno di Paese di area francofona, scelti tra professori universitari, anche in quiescenza, altamente qualificati ed esperti di cooperazione internazionale nell'ambito della didattica e della ricerca scientifica;

f) da un rappresentante degli studenti, eletto tra i componenti del consiglio degli studenti di cui all'art. 20.

2. Alle sedute del senato partecipa, con solo diritto di voto consultivo, il direttore amministrativo.

3. Il senato accademico è convocato dal rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

4. I componenti elettivi e cooptati dal senato accademico rimangono in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta.

5. Le modalità di funzionamento del senato accademico sono disciplinate nel regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti ed emanato con decreto rettorale.

6. Il senato accademico può istituire appositi comitati ristretti ai quali affidare la trattazione istruttoria di specifiche materie, allargandone la partecipazione anche ad ulteriori professori di ruolo e ricercatori universitari dell'Ateneo.

Art. 20.

Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è un organo di rappresentanza degli studenti di Ateneo; ha funzioni propositive ed è organo consultivo degli organi di governo dell'Ateneo.

2. È composto dai rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di facoltà.

3. Il consiglio degli studenti può formulare proposte agli organi competenti sulle seguenti materie:

a) piano triennale di sviluppo;

b) programmi annuali per la didattica;

c) regolamento didattico di Ateneo:

d) determinazioni di contributi e tasse a carico degli studenti;

e) interventi di attuazione del diritto allo studio.

4. Il consiglio degli studenti può, altresì, adottare una carta dei diritti e dei doveri degli studenti e proporne al senato accademico l'approvazione.

TITOLO III

ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 21.

Offerta formativa

1. L'Università, in conformità e nei limiti delle scelte operate dal piano di cui alla lettera *a)* dell'art. 18, provvede:

a) ai livelli di formazione universitaria rilasciando i titoli aventi valore legale previsti dalla disciplina in materia universitaria;

b) ai livelli di alta formazione successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale ed al rilascio dei relativi titoli;

c) ai livelli di specializzazione richiesti dalla normativa nazionale o da direttive dell'U.E. per l'esercizio di attività professionali.

2. Al fine di consentire la prosecuzione degli studi ed il rilascio dei titoli universitari affini, l'Università garantisce idonee modalità per il riconoscimento totale o parziale degli studi compiuti.

Art. 22.

Ammissione a corsi

1. L'Università assicura agli studenti le condizioni necessarie al conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale.

2. L'ammissione ai corsi di studio avviene, di norma, tramite il superamento di apposite prove selettive, i cui criteri e modalità di svolgimento, così come il numero massimo di studenti ammissibili, sono disciplinati in appositi bandi, approvati dal consiglio dell'Università su proposta del senato accademico.

3. Il consiglio dell'Università approva i bandi di cui al precedente comma 2 tenuto conto delle dotazioni di personale, delle attrezzature didattiche, delle disponibilità edilizie e residenziali e le esigenze formative del territorio e, in ogni, caso, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 23.

Orientamento e tutorato

1. L'Università attua ogni iniziativa diretta a facilitare l'orientamento alla scelta del corso di studio, la proficua collaborazione tra docenti e studenti per la prosecuzione degli studi e per la scelta della formazione post-universitaria.

2. A tali fini, presso l'Università, sotto la diretta responsabilità delle strutture didattiche, è istituito il tutorato i cui servizi sono disciplinati nel regolamento didattico di Ateneo.

Art. 24.

Programmi di cooperazione scientifica e di formazione

1. L'Università collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

2. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Università:

a) stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi;

b) promuove e incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori, laureati e studenti, anche con interventi di natura economica.

3. L'Università può provvedere a strutture per l'ospitalità di studiosi e di studenti, italiani o stranieri, anche in collaborazione con altri enti ed in particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio degli studenti.

4. L'Università, in particolare, sviluppa il proprio ruolo nell'Unione europea attraverso la promozione di sistemi per il reclutamento di studenti europei, l'invio di studenti italiani presso istituzioni europee e l'adesione ai programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico promossi dall'Unione europea.

Art. 25.

Corsi di studio post-lauream

1. In conformità alla legislazione universitaria e alle disposizioni comunitarie, possono essere istituiti, anche sulla base di convenzioni con altri enti ed organismi, corsi e scuole di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di master universitario di primo e di secondo livello; scuole di specializzazione, corsi di aggiornamento e di abilitazione.

2. I corsi e le relative strutture sono istruiti con decreto rettorale, previa delibera del consiglio dell'Università su proposta del senato accademico.

3. Le modalità per il funzionamento di tali corsi sono contenute nei regolamento didattico di Ateneo.

Art. 26.

Altre attività istituzionali

1. L'Università, in collaborazione con altre università, con enti pubblici e privati, può, mediante convenzione o costituzione di consorzi:

a) partecipare alla promozione, all'organizzazione ed alla fornitura di servizi culturali e formativi sul territorio;

b) istituire scuole anche estive, aperte a studenti universitari europei e di Paesi terzi, finalizzare anche all'apprendimento delle lingue straniere;

c) istituire strutture per attività di comune interesse;

d) fornire servizi per l'orientamento professionale;

e) promuovere corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico-amministrativo.

TITOLO IV

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 27.

Strutture didattiche e di ricerca

1. Le strutture didattiche sono costituite dalle facoltà, che possono articolarsi in più corsi di studio anche *post-lauream.* Le strutture didattiche collaborano al fine di individuare, compatibilmente con gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, la massima integrazione orizzontale e complementarità degli insegnamenti impartiti, nonché per l'organizzazione congiunta di attività formative *post-lauream.*

2. Al fine di cui al precedente comma 1, è istituita la commissione di coordinamento interfacoltà, secondo modalità e criteri stabiliti dal senato accademico.

3. Le strutture di ricerca sono i dipartimenti.

Art. 28.

Consigli di facoltà

1. Il consiglio di facoltà organizza, programma e coordina le attività didattiche dei percorsi di studio attivati nell'ambito delle classi di competenza. In particolare:

a) formula i piani di studio seguiti dagli studenti per il conseguimento dei relativi titoli di studio; esamina e approva gli stessi;

b) definisce, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, i compiti didattici dei professori e dei collaboratori all'attività didattica;

c) promuove la sperimentazione e lo sviluppo di metodologie formative;

d) propone al senato accademico le chiamate dei professori di ruolo, nominati con il procedimento di cui all'art. 34; nomina i professori a contratto e conferisce gli incarichi di collaborazione all'attività didattica in relazione agli insegnamenti afferenti ai corsi di studio di competenza, nel rispetto di appositi regolamenti approvati dal consiglio dell'Università su proposta del senato accademico;

e) propone al senato accademico le richieste di attivazione di insegnamenti previsti dal regolamento didattico e, per quanto gli compete, le altre proposte di modifica del regolamento didattico di Ateneo;

f) formula, per quanto di propria competenza, proposte al senato accademico per l'adozione del piano triennale di sviluppo dell'offerta didattica e del programma annuale delle attività;

g) adotta a maggioranza assoluta un proprio regolamento e lo invia, per l'approvazione al senato accademico.

2. Il consiglio di facoltà è composto dal professori e ricercatori in ruolo presso l'Ateneo, nonché da un rappresentante dei professori a contratto nominato dal preside di facoltà e da un rappresentante degli studenti per ciascun corso di studio afferente alla facoltà eletto secondo modalità e criteri stabiliti dal senato accademico.

3. Le questioni attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal consiglio di facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

4. Il consiglio di facoltà è presieduto da un preside, eletto tra i professori di prima fascia di ruolo, preferibilmente in regime di tempo pieno, e secondo le modalità previste dal regolamento del consiglio di facoltà. Il preside resta in carica tre anni accademici e può essere rinnovato per un ulteriore mandato.

5. Nel caso di attivazione di almeno cinque corsi di studio all'interno della stessa facoltà, con esclusione dei corsi di formazione *post-lauream* comunque denominati, possono essere istituiti i consigli di corso di studio secondo modalità e criteri disciplinati da apposito regolamento approvato dal consiglio dell'Università, su proposta del senato accademico.

6. Nel caso di attivazione di nuove facoltà, le attribuzioni conferite dal presente statuto ai consigli di facoltà sono esercitate da un apposito comitato accademico nominato dal consiglio dell'Università su proposta del senato accademico. Il comitato accademico è composto da cinque membri anche stranieri, di cui almeno tre professori ordinari. I professori chiamati dal comitato accademico vengono aggregati al comitato medesimo. Il comitato si costituisce in consiglio di facoltà allorché al corso di studi risultino assegnati almeno tre professori di ruolo e, comunque, non oltre tre anni dalla sua nomina.

Art. 29.

Dipartimenti

1. I dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca di uno o più settori disciplinari omogenei per finalità e metodi di ricerca, ferma restando la libertà di ricerca del singolo docente e il suo diritto di accedere direttamente ai relativi finanziamenti ove non partecipi a programmi di ricerca comuni. Essi, inoltre, collaborano all'attività didattica mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali, al fine della loro migliore utilizzazione. Sono responsabili diretti delle attività didattiche relative ai dottorati di ricerca.

2. Il dipartimento opera nelle condizioni di autonomia gestionale e finanziaria disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. La verifica, almeno quadriennale, da parte del senato accademico della situazione dipartimentale e della distribuzione delle risorse ai dipartimenti deve avvenire anche allo scopo di favorire la più ampia collaborazione sul piano scientifico e la massima efficienza su quello economico-organizzativo.

4. Il senato accademico, con propria delibera, prevede il numero minimo di docenti per la costituzione dei dipartimenti, per il loro mantenimento, nonché per la loro motivata disattivazione nel caso in cui, una volta costituiti, non mantengano i requisiti minimi necessari.

Art. 30.

Organi del dipartimento

1. Sono organi necessari del dipartimento:

il consiglio di dipartimento;

il direttore.

2. In ragione delle dimensioni, ciascun dipartimento può prevedere nel proprio regolamento l'istituzione di una giunta.

3. Il consiglio di dipartimento è l'organo di programmazione e di gestione delle attività del dipartimento. In particolare:

a) delibera sulle domande di afferenza dei professori, dei dottorandi e dei collaboratori all'attività di ricerca;

b) approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attività di ricerca;

c) provvede agli adempimenti relativi all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca;

d) approva convenzioni, contratti e atti negoziali, secondo le condizioni e nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

e) detta criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del dipartimento;

f) avanza richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie rispettivamente al senato accademico e al consiglio dell'Università, motivare sulla base dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto alla didattica;

g) adotta a maggioranza assoluta un proprio regolamento e lo invia, per l'approvazione, al senato accademico;

h) promuove la formazione all'attività di ricerca.

4. Il consiglio di dipartimento è composto dal direttore, che lo presiede, dai professori afferenti dai ricercatori universitari, dai dottorandi di ricerca e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

5. Le afferenze e le altre questioni attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia sono deliberate dal consiglio di dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.

6. Il direttore di dipartimento è un professore di prima fascia di ruolo dell'Ateneo, preferibilmente in regime di tempo pieno, eletto dal consiglio di dipartimento secondo le modalità previste dal regolamento di cui alla lettera *g)* del precedente comma 3. Il direttore resta in carica tre anni accademici e può essere rinnovato una sola volta.

TITOLO V

STRUTTURE DI SERVIZIO E DI AMMINISTRAZIONE DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 31.

Direzione e uffici amministrativi

1. La direzione amministrativa è preposta alla realizzazione dei compiti dell'Ateneo nel suo complesso, sul piano della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, nel rispetto dei piani di sviluppo approvati dal consiglio dell'Università.

2. L'incarico di direttore amministrativo è conferito dal consiglio dell'Università che nella stessa deliberazione definisce lo stato giuridico e il trattamento economico. L'incarico ha durata quinquennale e può essere rinnovato.

3. Per una più efficiente, efficace ed economica organizzazione ed erogazione dei servizi di supporto all'attività didattica e di ricerca, il consiglio dell'Università può istituire presso le singole strutture didattiche e di ricerca, in modo da garantirne il supporto e la funzionalità, unità amministrative decentrate cui è affidata la gestione integrata dei compiti amministrativi e contabili.

4. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità riconosce alle strutture ai cui al presente articolo autonomia che può essere piena o parziale.

Art. 32.

Servizi e modalità di gestione

1. I servizi sono erogati direttamente dall'Università o delegati all'esterno a imprese pubbliche o private sulla base di valutazioni gestionali ed economiche comparative.

2. Per la produzione o erogazione diretta di beni e servizi finalizzati al supporto dell'attività didattica e di ricerca o richiesti da esigenze dell'organizzazione amministrativa, ulteriori rispetto a quanto stabilito all'art. 31, comma 3, il consiglio dell'Università può deliberare, disciplinandola, la costituzione di appositi centri di servizio.

3. L'Università può avvalersi dell'opera di studenti per attività di supporto al diritto allo studio e ai servizi dell'Ateneo. Le modalità per tali collaborazioni sono definite nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 33.

Partecipazione ad organismi privati

1. L'Università può partecipare a società o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. Tale partecipazione è deliberata dal consiglio dell'Università e deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

a) attestazione dei livello universitario dell'attività svolta ad opera del comitato dei garanti;

b) destinazione a finalità istituzionali di eventuali dividendi spettanti all'Università;

c) espressa previsione di patti para-sociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

d) limitazione del concorso dell'Università, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione.

Titolo VI

PROFESSORI, COLLABORATORI E PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Art. 34.

Professori

1. Per l'espletamento delle attività didattiche e scientifiche, l'Università si avvale:

a) dei propri professori e ricercatori di ruolo;

b) di professori a contratto italiani e stranieri, sia appartenenti ai ruoli universitari in altri atenei, sia non appartenenti ai ruoli universitari.

2. I professori di ruolo e i ricercatori universitari sono nominati dal consiglio dell'Università su proposta del senato accademico, formulata al seguito di apposita delibera di chiamata adottata dal competente consiglio di facoltà. Il relativo provvedimento esecutivo è disposto con decreto rettorale. Nel caso il consiglio dell'Università ritenga di non procedere alla nomina, si dà luogo alla stessa solo se il senato accademico la riapprovi a maggioranza dei 2/3 dei componenti. In caso contrario il consiglio di facoltà procede a nuova proposta.

3. I professori a contratto sono impegnati, come i professori di ruolo, a garantire continuità-stabilità nell'attuazione del piano di sviluppo triennale dell'Ateneo e dei programmi annuali per la didattica ed eventualmente anche per l'attività di ricerca.

4. I professori a contratto sono nominati dai consigli di facoltà secondo modalità e criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 28, comma 1, lettera *d)*.

5. A fronte di riconosciute esigenze di carattere didattico e scientifico, il consiglio dell'Università può sollecitare le strutture competenti e il senato accademico ad avanzare proposte per l'acquisizione di nuovi docenti di ruolo o a contratto. Qualora la sollecitazione, pur reiterata almeno una volta, non abbia esito, il consiglio dell'Università può, con apposita e circostanziata motivazione, disporre direttamente l'assegnazione di un posto di ruolo o a contratto presso la struttura che ne risulti carente, riservando la selezione del titolare al Comitato dei garanti.

6. Ai professori di ruolo dell'Università sono assicurati stato giuridico e trattamento economico e di quiescenza determinati dal consiglio dell'Università, non inferiore a quello previsto per i professori di ruolo delle Università statali.

Art. 35.

Contratti di collaborazione didattica e scientifica

In caso di comprovate esigenze didattiche necessarie ad assicurare il corretto svolgimento e la completezza degli insegnamenti, nonché finalizzate al miglioramento della preparazione degli studenti, i consigli di facoltà possono disporre il conferimento di incarichi di collaborazione per l'espletamento di attività didattiche integrative. Tali incarichi sono assegnati secondo modalità e criteri disciplinati dal regolamento di cui all'art. 28, comma 1, lettera *d)*.

Per specifici progetti di ricerca, possono essere conferiti a soggetti esterni all'Ateneo assegni annuali e/o pluriennali e borse per la collaborazione ad attività di ricerca, nonché appositi contratti, secondo criteri e modalità disciplinati da apposito regolamento approvato dal consiglio dell'Università su proposta del senato accademico.

Art. 36.

Personale tecnico-amministrativo

1. L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso è determinata dal consiglio dell'Università, che provvede, altresì, a deliberarne le nomine e le assunzioni.

2. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo è disciplinato in modo da assicurare uno stato giuridico e un trattamento economico e di quiescenza non inferiori rispetto a quelli del personale delle università statali.

3. Al personale tecnico-amministrativo si applica la normativa vigente in materia di bilinguismo del comparto unico del pubblico impiego della regione autonoma Valle d'Aosta.

Titolo VII

CONTROLLO E VALUTAZIONE

Art. 37.

Controllo - Collegio dei revisori dei conti

1. Al collegio dei revisori dei conti compete il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell'Università.

2. Il consiglio dell'Università designa, tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti estranei all'Ateneo, i componenti del collegio che vengono nominati in numero di tre con decreto rettorale. Il collegio elegge tra i suoi componenti il presidente. I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica tre anni e possono essere confermati non oltre tre mandati consecutivi.

Art. 38.

Valutazione dell'organizzazione e dell'attività di Ateneo

1. L'Università attua un'azione sistematica di valutazione dell'efficienza della propria organizzazione, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività amministrativa e della qualità delle attività didattiche e di ricerca. A tal fine è costituito un nucleo di valutazione composto da tre membri, due designati dal consiglio dell'Università e uno dal senato accademico. I componenti del nucleo di valutazione restano in carica tre anni e possono essere confermati non oltre tre mandati consecutivi.

2. Il nucleo di valutazione ha il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse e il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di governo. Esso determina i parametri di riferimento della valutazione tenendo conto di opportuni indicatori approvati dal consiglio dell'Università e dal senato accademico, per le parti di loro competenza. Al nucleo è assicurata la disponibilità delle valutazioni espresse dagli studenti in ordine alle prestazioni didattiche, amministrative e di servizi rese dall'Università.

4. Le altre modalità relative al funzionamento del nucleo di valutazione sono definite da apposito regolamento.

5. Il nucleo di valutazione predispone e trasmette annualmente una apposita relazione sulle attività di cui al presente articolo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al comitato per la valutazione del sistema universitario, nel rispetto della normativa vigente in materia. Nella preparazione della relazione il nucleo di valutazione si avvale, per gli aspetti relativi alle attività didattiche, di ricerca e di sostegno al diritto allo studio, del comitato dei garanti di cui all'art. 39.

Art. 39.

Comitato dei garanti

1. Ferma l'autonomia e la libertà della ricerca e della didattica e fatta salva la competenza delle strutture didattiche e di ricerca competenti sulla valutazione scientifica e didattica dei singoli docenti, è costituito un comitato dei garanti con il compito di fornire al senato accademico e al consiglio dell'Università, sulla base di elementi di confronto nazionale ed internazionale, un parere motivato sulla qualificazione dell'attività di ricerca complessivamente svolta nell'Università e sull'efficacia delle metodologie utilizzate nell'insegnamento.

2. Il comitato dei garanti è composto da tre membri, due designati dal senato accademico e uno dal consiglio dell'Università, nominati con decreto rettorale. Il comitato elegge tra i suoi componenti il presidente. I componenti del comitato dei garanti restano in carica tre anni e possono essere confermati non oltre tre mandati consecutivi.

Il comitato, quando sia chiamato ad esprimere valutazioni su questioni attinenti profili disciplinari specialistici estranei alle proprie conoscenze, può acquisire il giudizio di altri esperti o richiederne, eccezionalmente, la diretta partecipazione ai propri lavori.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40.

Disposizioni generali sulle fonti di autonomia

1. Per gli oggetti non espressamente disciplinati dalle fonti di autonomia dell'Università si opera con riferimento ai principi del presente statuto o, in mancanza, alla vigente disciplina statale in materia universitaria in quanto compatibile con l'autonomia e il carattere non statale dell'Università. Le disposizioni comunitarie in materia di istruzione e di ricerca universitaria sono direttamente recepite con il voto favorevole del consiglio dell'Università e del senato accademico.

2. I regolamenti previsti dal presente statuto e le altre fonti di autonomia dell'Università sono modificati con il procedimento richiesto per la loro adozione.

3. Tutti i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione all'albo dell'Università o nel bollettino ufficiale dell'Ateneo, se istituito, a meno che non sia diversamente disposto nell'atto di emanazione.

Art. 41.

Disposizioni generali sugli organi amministrativi e accademici

1. In mancanza di espresse disposizioni statutarie che dispongano diversamente, il regime degli organi amministrativi e accademici e i relativi regolamenti devono conformarsi ai seguenti principi e disposizioni:

a) le designazioni elettive e le nomine possono essere rinnovate per non più di due mandati;

b) ove non sia diversamente disposto, gli organi elettivi o designati rimangono in carica tre anni;

c) la mancata designazione od elezione di una parte dei componenti dell'organo collegiale non impedisce la valida costituzione del collegio la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde a tutti gli effetti al numero di membri effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'organo. La presente disposizione si applica a condizione che il numero di membri non designati non sia superiore ad 1/3 dei componenti previsti a regime;

d) i membri nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del triennio rimangono in carica per la durata del mandato dell'organo;

e) le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti dedotti gli assenti giustificati, fatto salvo che il numero dei presenti non sia inferiore a tre; le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente dell'organo.

Art. 42.

Rappresentanze degli studenti negli organi collegiali

1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti all'Università e in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

2. L'elettorato passivo per l'elezione delle rappresentanze degli studenti negli organi in cui tale rappresentanza sia prevista dal presente statuto spetta agli studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso.

06A09716

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2006, n. 261, recante: «Interventi urgenti per la riduzione del disagio abitativo in favore di particolari categorie sociali».

Nella seduta del 25 ottobre 2006, il Senato della Repubblica ha approvato una questione pregiudiziale nel senso che non debba discutersi il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2006, n. 261, recante: «Interventi urgenti per la riduzione del disagio abitativo in favore di particolari categorie sociali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006.

06A09876

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 ottobre 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2683
Yen	150,26
Lira cipriota	0,5768
Corona ceca	28,410
Corona danese	7,4547
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67060
Fiorino ungherese	261,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8781
Corona svedese	9,2215
Tallero sloveno	239,62
Corona slovacca	36,380
Franco svizzero	1,5911
Corona islandese	86,57
Corona norvegese	8,3110
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3660
Nuovo leu romeno	3,5205
Rublo russo	33,9773
Nuova lira turca	1,8403
Dollaro australiano	1,6561
Dollaro canadese	1,4262
Yuan cinese	10,0064
Dollaro di Hong Kong	9,8699
Rupia indonesiana	11547,87
Won sudcoreano	1201,52
Ringgit malese	4,6312
Dollaro neozelandese	1,9279
Peso filippino	63,149
Dollaro di Singapore	1,9837
Baht tailandese	46,764
Rand sudafricano	9,5450

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A09754

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 110 adottata in data 31 maggio 2006 dall'ONAOSI

Con ministeriale n. 24/IX/0005711/OSI-L-32 del 9 ottobre 2006 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 110, adottata dalla giunta esecutiva dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI) in data 31 maggio 2006, concernente la fissazione del numero massimo di contributi a domicilio per la formazione *post-lauream* erogabili nell'anno accademico 2006/2007.

06A09738

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 91/06/PTR adottata in data 15 giugno 2006 dall'ENPAPI

Con ministeriale n. 24/IV/0005693/INF-L-20 del 9 ottobre 2006 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 91/06/PTR, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) in data 15 giugno 2006, concernente modifiche al regolamento per la gestione del patrimonio.

06A09737

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iuvacor»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1107 del 16 ottobre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sanofi-Aventis S.p.a. (codice fiscale n. 00832400154), con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano,

medicinale: IUVACOR,

confezioni:

A.I.C. n. 025285014 - «10 mg compresse» 40 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 025285053 - «50 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 025285065 - «50 mg/10 ml soluzione orale» 10 flaconcini (sospesa),

è ora trasferita alla società: Laboratoires Genopharm S.a.s., con sede legale e domicilio in 10, Rue Enrico Fermi - 77462 Saint Thibault des Vignes - Lagny Sur Marne - Cedex (Francia).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09728

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paracetamolo Pierrel Farmaceutici».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1108 del 16 ottobre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pierrel Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale n. 12291780158), con sede legale e domicilio fiscale in via Aurelio Saffi, 30 - 20123 Milano,

medicinale: PARACETAMOLO PIERREL FARMACEUTICI,

confezione: A.I.C. n. 032727012 - «500 mg compresse» 20 compresse,

è ora trasferita alla società: Pierrel Dental S.r.l. (codice fiscale n. 05082410969), con sede legale e domicilio fiscale in via Aurelio Saffi, 30 - 20123 Milano, con conseguente modifica della denominazione del medicinale PARACETAMOLO PIERREL DENTAL.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09729

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cedizim»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1109 del 16 ottobre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farma Uno S.r.l. (codice fiscale n. 02732270653), con sede legale e domicilio fiscale in via Conforti, 42 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno),

medicinale: CEDIZIM,

confezioni:

A.I.C. n. 036459016 - «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n. 036459028 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 036459030 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone polvere,.

è ora trasferita alla società: Sigma Tau Generics S.p.a. (codice fiscale n. 08065951009), con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina km 30,400 - 00040 Pomezia (Roma).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09730

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcitriolo Get»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1110 del 16 ottobre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Get S.r.l. (codice fiscale 00829030089) con sede legale e domicilio fiscale in via Dante Alighieri, 73 - 18038 Sanremo (Imperia),

medicinale: CALCITRIOLO GET,

confezione:

A.I.C. n. 035238017 - «0,25 microgrammi capsule molli» 30 capsule;

A.I.C. n. 035238029 - «0,50 microgrammi capsule molli» 30 capsule;

è ora trasferita alla società: Eg S.p.a. (codice fiscale 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano, con conseguente variazione della denominazione del medicinale in CALCITRIOLO EG.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09731

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metformina IPFI».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1111 del 16 ottobre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.P.F.I. Industria Farmaceutica S.r.l. (codice fiscale 07512780151) con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi, 7 - 20144 Milano,

medicinale: METFORMINA IPFI,

confezione: A.I.C. n. 036626012 - «1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse,

è ora trasferita alla società: Teva Pharma B.V. con sede legale in Industrieweg 23, P.O. Box 217, 3640 AE Mijdrecht, Olanda, con conseguente variazione della denominazione del medicinale in METFORMINA TEVA PHARMA B.V.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09732

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamsulosina Ig Farmaceutici».

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1112 del 16 ottobre 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe (codice fiscale RNNGPP56A04D414M) con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6 - 85033 - Episcopia (Potenza),

medicinale: TAMSULOSINA IG FARMACEUTICI,

confezione: A.I.C. n. 036943013 - «0,4 mg capsule a rilascio modificato» 20 capsule,

è ora trasferita alla società: Keryos S.p.a. (codice fiscale 13232870157) con sede legale e domicilio fiscale in via della Filanda, 5 - 20060 Gessate - Milano.

Con conseguente variazione della denominazione in TAMSULOSINA KERYOS.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A09733

AGENZIA DELLE DOGANE

Avviso relativo alla pubblicazione nel sito internet dell'Agenzia delle dogane, il giorno 25 ottobre 2006, della nota n. 6514 dell'Area centrale verifiche e controlli.

Si rende noto che nel sito internet dell'Agenzia delle dogane, il giorno 25 ottobre 2006, è stata pubblicata la nota del direttore dell'Area centrale verifiche e controlli, recante istruzioni per la presentazione delle domande di partecipazione all'assegnazione delle 20.000 tonnellate di biodiesel previste, per l'anno 2006, dall'art. 1, comma 422 della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006), ad incremento del contingente di 200.000 tonnellate, di cui all'art. 21, comma 6 del decreto legislativo n. 504/1995.

06A09727

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente della Cassa depositi e prestiti biennio contrattuale 2002-2003.

In data 11 ottobre 2006 alle ore 11 ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:

L'ARAN: nella persona del presidente cons. Raffaele Perna (firmato);

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali	Confederazioni sindacali
CGIL/FP (firmato)	CGIL (firmato)
FIBA/CISL (firmato)	CISL (firmato)
SINDIRCREDITO (non firmato)	CIDA (non firmato)
UGL CREDITO (firmato)	UGL (firmato)
FABI (firmato)	

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL per il personale dirigente della Cassa depositi e prestiti relativo al biennio contrattuale 2002-2003.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE DIRIGENTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI RELATIVO AL BIENNIO CONTRATTUALE 2002-2003

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, viene sottoscritto, successivamente alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, con denominazione «Cassa depositi e prestiti società per azioni» (CDP S.p.A.), avvenuta con effetto dal 12 dicembre 2003, ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326) e del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il presente contratto si applica a tutto il personale dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente dell'Ente Cassa depositi e prestiti (d'ora in avanti «Ente») nel periodo di vigenza contrattuale.

Art. 2.

Oggetto, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto, relativo ai soli istituti a contenuto economico, concerne il periodo compreso tra il 1º gennaio 2002 (data di avvio del quadriennio 2002-2005 e biennio contrattuale 2002-2003) e l'11 dicembre 2003 (ultimo giorno in cui l'ente ha operato come pubblica amministrazione, prima della trasformazione in società per azioni).

2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza della Cassa depositi e prestiti S.p.a. da parte dell'ARAN.

3. Gli istituti con carattere vincolato ed automatico sono applicati entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

Art. 3.

Incrementi del trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia

1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito ai sensi del CCNL del 5 aprile 2001 nella misura annua lorda di € 46.259,04 comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per tredici mensilità:

dal 1º gennaio 2002 di € 102,00;

dal 1º gennaio 2003 di € 108,00.

2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di prima fascia dal 1º gennaio 2003 è rideterminato in € 48.989,04 per 13 mensilità.

3. Per i dirigenti di prima fascia la retribuzione di posizione - parte fissa, definita ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera *c)* del CCNL del 5 aprile 2001 (quadriennio 1998-2001) nella misura annua lorda di € 23.652,69, che comprende ed assorbe gli incrementi previsti dall'art. 5, comma 3 del CCNL del 5 aprile 2001 (biennio economico 2000-2001) è rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle scadenze di seguito indicate:

dal 1º gennaio 2002 in € 25.646,91;

dal 1º gennaio 2003 in € 28.561,56.

4. Gli incrementi di cui al presente articolo devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 1, comma 9 del CCNL del 5 aprile 2001 (quadriennio 1998-2001) e di eventuali importi già corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. a titolo di acconto economico sui medesimi incrementi.

Art. 4.

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 3 (Trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

Art. 5.

Incrementi del trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia

1. Lo stipendio tabellare, definito ai sensi del CCNL del 5 aprile 2001 nella misura annua lorda di € 36.151,98, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalla date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:

dal 1° gennaio 2002 di € 86,00;

dal 1° gennaio 2003 di € 79,00.

2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 1° gennaio 2003 è rideterminato in € 38.296,98 per 13 mensilità.

3. Per i dirigenti di seconda fascia la retribuzione di posizione - parte fissa, definita ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *c)* del CCNL del 5 aprile 2001 (biennio economico 2000-2001) in euro 8.779,77, è rideterminata negli importi annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità, ed alle scadenze di seguito indicate:

dal 1° gennaio 2002 in € 9.489,55;

dal 1° gennaio 2003 in € 10.837,67.

4. Gli incrementi di cui al presente articolo devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 1, comma 9 del CCNL del 5 aprile 2001 (quadriennio 1998-2001) e di eventuali importi già corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. a titolo di acconto economico sui medesimi incrementi.

Art. 6.

Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 5 (Trattamento economico fisso dei dirigenti di seconda fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti si danno reciprocamente atto che, le risorse destinate al presente rinnovo contrattuale, sono state integralmente riconosciute, ai sensi degli articoli 3 e 5, sul trattamento economico fisso dei dirigenti di prima fascia e dei dirigenti di seconda fascia. Concordano altresì nel ritenere - in considerazione dell'avvenuta trasformazione istituzionale della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, con denominazione «Cassa depositi e prestiti società per azioni» (CDP S.p.A.) - che, a partire dalla stipula del presente CCNL, si intende esaurita la contrattazione collettiva integrativa a livello di ente prevista dall'art. 5 del CCNL del 5 aprile 2001 (quadriennio 1998-2001).

06A09736

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento di valutazione, ai sensi dell'articolo 40 della delibera n. 417/06/CONS, della richiesta di autorizzazione delle condizioni di offerta proposte dall'operatore Fastweb per il servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa.

Si comunica l'avvio del procedimento «Valutazione ai sensi dell'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS, della richiesta di autorizzazione delle condizioni di offerta proposte dall'operatore Fastweb per il servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa», che in data 25 ottobre 2006 è stato pubblicato nel sito web dell'Autorità www.agcom.it, a cui si rimanda per la lettura del testo integrale della comunicazione.

06A09734

Avvio del procedimento di valutazione, ai sensi dell'articolo 40 della delibera n. 417/06/CONS, della richiesta di autorizzazione delle condizioni di offerta proposte dall'operatore BT Italia per il servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa.

Si comunica l'avvio del procedimento «Valutazione ai sensi dell'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS, della richiesta di autorizzazione delle condizioni di offerta proposte dall'operatore BT Italia per il servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa», che in data 25 ottobre 2006 è stato pubblicato nel sito web dell'Autorità www.agcom.it, a cui si rimanda per la lettura del testo integrale della comunicazione.

06A09735

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Scioglimento della società cooperativa «Liaison lavori forestali e faunistici cooperativa sociale a r.l.», in Courmayeur, e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 2984, in data 13 ottobre 2006, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, lo scioglimento della società cooperativa «Liaison lavori forestali e faunistici cooperativa sociale a r.l.», con sede legale in Courmayeur, via della Fontana, 24, costituita con atto a rogito del notaio Antonio Marzani, in data 3 marzo 2000, iscritta al n. 01004790075 del registro delle imprese di Aosta, ed ha nominato, in qualità di commissario liquidatore della società medesima il dott. Massimo Terranova di Aosta.

06A09719

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-256) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O P O L I G R A F I C O E Z E C C A D E L L O S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	**TERMINI IMERESE (PA)**	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 180,00)*		€ **380,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 90,00)*		€ **215,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.